SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 agosto 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2007, n. **116.**

Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti . . . . Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Velletri e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Cerveteri e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 10

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 2007.

Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, a norma della legge 3 agosto 2004, n. 206 . . . Pag. 11

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 25 luglio 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° marzo 2007 e scadenza 1° marzo 2014, settima e ottava tranche . . . . Pag. 16

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 18 luglio 2007.

Nomina del commissario straordinario della società «BBS Riva S.p.a.», in amministrazione straordinaria . . . . . Pag. 17

Ministero del commercio internazionale

DECRETO 21 giugno 2007.

Linee di indirizzo per l'attività promozionale per il 2008-2010 . . . . Pag. 18

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 21 maggio 2007.

Definizione dei criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2007/2008. Pag. 30

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 17 luglio 2007.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio chimico merceologico azienda speciale della CCIAA di Napoli» autorizzato con decreto 26 settembre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione. . . . . Pag. 32

DECRETO 17 luglio 2007.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «ISVEA Srl» autorizzato con decreto 1º ottobre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale . . . Pag. 34

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 12 luglio 2007.

Modifica al vigente piano nazionale di ripartizione delle frequenze . . . . Pag. 35

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 4 luglio 2007.

Incremento del numero dei posti per l'attivazione dei corsi sperimentali presso la SSIS - Veneto, per l'anno accademico 2007/2008 . . . . Pag. 36

DECRETO 4 luglio 2007.

Rettifica del potenziale formativo del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, presso l'Università di Bologna, per l'anno accademico 2007/2008 . . . . Pag. 37

DECRETO 16 luglio 2007.

Incremento del numero dei posti per l'ammissione alla SSIS - Perugia, per l'anno accademico 2007/2008 . . . . Pag. 37

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DELIBERAZIONE 4 luglio 2007.

Disposizioni modificative e integrative della deliberazione 26 aprile 2006, relativa all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . . . . Pag. 38

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 17 maggio 2007.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la società Sviluppo Italia Turismo S.p.a. - I Aggiornamento. (Deliberazione n. 25/2007). . . . . Pag. 39

DELIBERAZIONE 17 maggio 2007.

Trasferimento delle risorse derivanti dalla rimodulazione del contratto di programma Sviluppo Italia Turismo dal fondo incentivi del Ministero dello sviluppo economico al Fondo ex articolo 61 L.F. 2003 (Riprogrammazione in favore della struttura commissariale ex ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3540/2006). (Deliberazione n. 26/2007). Pag. 43

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 13 luglio 2007.

Autorizzazione a Liguria Vita S.p.A., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (Provvedimento n. 2535) . . . . Pag. 44

PROVVEDIMENTO 13 luglio 2007.

Trasferimento del portafoglio della rappresentanza per l'Italia di Swiss Re Frankona Ruckversicherungs-Aktiengesellschaft, in Roma, a Swiss Reinsurance Company, in Zurigo, da attuarsi mediante cessione del ramo d'azienda e contestuale assegnazione del portafoglio trasferito alla rappresentanza per l'Italia di Swiss Reinsurance Company, in Roma. Decadenza della rappresentanza in Italia di Swiss Re Frankona Ruckversicherungs-Aktiengesellschaft dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa. (Provvedimento n. 2534). . . . . Pag. 45

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 13 giugno 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Vicenza. . . . . . . Pag. 46

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari. Pag. 46

PROVVEDIMENTO 13 luglio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Rovigo . . . . Pag. 47

PROVVEDIMENTO 13 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Padova . . . . Pag. 47

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo. Pag. 48

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella. Pag. 48

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino. Pag. 49

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 20 luglio 2007.

Riclassificazione del medicinale Token (calcipotriolo + betametasone), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . . . . Pag. 49

DETERMINAZIONE 20 luglio 2007.

Riclassificazione del medicinale Seractil (dexibuprofene), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. . . . . Pag. 50

DETERMINAZIONE 20 luglio 2007.

Riclassificazione del medicinale Dovobet (calcipotriolo + betametasone), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . . . . Pag. 51

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 11 luglio 2007.

Disposizioni organizzative riguardanti il procedimento istruttorio di «Identificazione ed analisi dei mercati della terminazione internazionale verso singole direttrici», avviato con delibera n. 588/06/CONS. (Deliberazione n. 352/07/CONS). Pag. 52

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

DETERMINAZIONE 11 luglio 2007.

Garanzie nelle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione. (Determinazione n. 6/2007) . . . . Pag. 53

CIRCOLARI

Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione

CIRCOLARE 5 luglio 2007, n. **CNIPA/CR/53.**

Valutazione preventiva sugli ordinativi di acquisizione di apparecchiature serventi nell'ambito di Convenzione stipulate con Consip s.p.a. da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, al fine di evitare la proliferazione delle apparecchiature e razionalizzare la spesa pubblica per l'informatica. Pag. 57

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 27 luglio 2007 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 59

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Moscato di Noto naturale» o «Moscato di Noto» . . . . Pag. 59

Agenzia italiana del farmaco:

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glucosamina Solfato Ipso-Pharma». Pag. 61

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glucosamina Solfato Pharmeg». Pag. 62

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glucosamina Solfato Epifarma». Pag. 62

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Acetilsalicilico Bioprogress». Pag. 63

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diprivan». . Pag. 63

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bisolvon» . . Pag. 64

Nuova indicazione terapeutica relativa al medicinale per uso umano «Xeloda» . . . . Pag. 64

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 176

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 2007.

Assegnazione di risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera *a)* dell'ordinanza del Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3502 del 9 marzo 2006 del Fondo di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Fondi annualità 2005.

07A06956

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2007, n. **116**.

Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed in particolare l'articolo 1, commi 343 e 345;

Visto il comma 420 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 2 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 2007;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) «intermediari»:

1) le banche italiane e le succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie, come definite dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

2) gli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

3) le imprese di assicurazione operanti in Italia di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

4) le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le succursali in Italia di imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie di cui al medesimo decreto;

5) le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera *o)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le succursali in Italia delle società di gestione armonizzate di cui al medesimo decreto;

6) la società per azioni Poste italiane - Divisione Bancoposta di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

b) «Dormienti», i rapporti contrattuali di cui all'articolo 2 in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2, comma 1;

c) «fondo», il fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento i seguenti rapporti contrattuali:

a) deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso;

b) deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione;

c) contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata.

2. L'applicazione del presente regolamento è esclusa nei casi in cui il valore dei beni di cui al comma 1 non superi i cento euro.

Art. 3.

Obblighi dell'intermediario

1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1, lettera *b)*, l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo secondo le modalità indicate nell'articolo 4. Restano impregiudicate la cause di estinzione dei diritti. Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.

Art. 4.

Modalità di devoluzione al fondo

1. Gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3.

2. L'elenco dei rapporti dormienti di cui al comma 1 è pubblicato entro il medesimo termine del 31 marzo di ciascun anno, mediante avviso cumulativo, indicante il nome, la data ed il luogo di nascita di ciascun titolare del rapporto. La pubblicazione è effettuata a cura dell'intermediario su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito web del Ministero dell'economia e delle finanze, con oneri a carico dei titolari del rapporto.

3. Gli intermediari provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, a riversare al fondo il denaro, gli strumenti finanziari e i titoli relativi ai rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, che vengono liquidati dal fondo mediante procedure ad evidenza pubblica. Gli intermediari provvedono al versamento delle relative somme all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X, ai fini della successiva riassegnazione al fondo.

Art. 5.

Gestione del fondo

1. La gestione del fondo è affidata ad apposita Commissione nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne disciplina il funzionamento. La Commissione è composta da un Presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, un consigliere della Corte dei conti, un dirigente del Dipartimento del tesoro, un dirigente della Banca d'Italia, un dirigente della CONSOB, un dirigente dell'ISVAP e un rappresentante dei risparmiatori, designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti presso il Ministero dello sviluppo economico.

2. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene dettata la disciplina tecnica per la concreta attivazione del fondo.

3. Gli oneri ed i compensi per il funzionamento della Commissione sono determinati con il decreto di cui al comma 1 e sono a carico del fondo.

Art. 6.

Vigilanza e controlli

1. Le competenti autorità di vigilanza effettuano controlli per verificare l'esatto adempimento del presente regolamento da parte degli intermediari.

Art. 7.

Disciplina transitoria

1. Per i rapporti rispetto ai quali il termine previsto dall'articolo 3 si sia compiuto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la comunicazione di cui allo stesso articolo va effettuata entro sei mesi dalla medesima data e le somme ed i valori non reclamati sono devoluti al fondo entro quattro mesi dalla scadenza del termine di 180 giorni di cui all'articolo 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 250

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alla premessa:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie

a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

— Si riporta il testo dei commi 343 e 345 dell'art. 1 della già citata legge n. 266 del 2005:

«343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato.».

«345. Il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.».

— Si riporta il testo del comma 420 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007):

«420. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 417 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Il medesimo Fondo può essere, altresì, alimentato da:

a) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, di una quota fino al venti per cento delle somme giacenti sui conti di cui all'art. 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a seguito della definizione del regolamento prevista dal medesimo comma;

b) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, di una quota fino al 5 per cento dei versamenti a titolo di dividendi derivanti da società pubbliche, eccedenti rispetto alle previsioni ed alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, definiti nel documento di programmazione economico finanziaria.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):

«Art. 106 *(Elenco generale).* — 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;

c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:

a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.

5. L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura.».

«Art. 107 *(Elenco speciale).* — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

2-*bis.* Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'art. 53, comma 2-*bis*, lettera *a)*;

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali. previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

4-*bis*. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attività, nonché vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.

6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonché all'art. 97-*bis* in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'art. 4.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private):

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:

a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'art. 2, comma 3;

b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all'art. 2, comma 1;

c) attività assicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;

d) attività riassicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o la retrocessione dei rischi effettuata da un'impresa di riassicurazione;

e) attività in regime di libertà di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di libertà di prestazione di servizi: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio;

f) attività in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui è ubicato il rischio;

g) autorità di vigilanza: l'autorità nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo;

h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.;

n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attività di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni;

o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione;

p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 303;

q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 285;

r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all'art. 2, comma 3, qui di seguito indicati:

1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3);

2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività;

3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;

s) impresa: la società di assicurazione o di riassicurazione autorizzata;

t) impresa di assicurazione: la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;

u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana: la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2;

v) impresa di assicurazione comunitaria: la società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;

z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la società di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2;

aa) impresa di partecipazione assicurativa: una società controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione ditali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;

bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una società controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa, sempre che almeno una delle sue imprese controllate sia un impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;

cc) impresa di riassicurazione: la società autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;

dd) ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

ff) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;

gg) margine di solvibilità disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;

hh) margine di solvibilità richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del quale l'impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;

ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, nonché i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria;

ll) natante: qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica;

mm) organismo di indennizzo italiano: l'organismo istituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 296;

nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;

oo) partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che comportano il controllo della società e le partecipazioni individuate dall'ISVAP, in conformità ai principi stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società;

pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;

qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l'impresa cedente è essa stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro Stato. I contratti stipulati da imprese italiane attraverso uno stabilimento costituito in altro Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero;

rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;

ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all'art. 2;

tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attività che l'impresa può esercitare al rilascio dell'autorizzazione;

uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione;

vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa o riassicurativa;

zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;

bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;

ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera *bbb)* nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera *bbb)* sede della stessa cui si riferisce il contratto;

ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera *bbb)* dell'obbligazione o in cui è ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio è assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui alla lettera *bbb)*;

eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera *bbb)* in cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;

fff) Stato membro di ubicazione del rischio:

1) lo Stato di cui alla lettera *bbb)* in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione;

2) lo Stato di cui alla lettera *bbb)* di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione;

3) lo Stato di cui alla lettera *bbb)* in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;

4) lo Stato di cui alla lettera *bbb)* in cui l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato è una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;

ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui è situata la sede legale dell'impresa che assume l'obbligazione o il rischio;

hhh) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;

iii) stretti legami: il rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:

1) un legame di controllo ai sensi dell'art. 72;

2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante;

3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;

4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con regolamento, può ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni;

ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli che è stato abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento comunitario e italiano;

ppp) Ufficio nazionale di assicurazione: l'organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali

del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli;

qqq) unità da diporto: il natante definito all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;

rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.):

«Art. 1 *(Definizioni).* — 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

b) "testo unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le società e la borsa;

d) "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

e) "società di intermediazione mobiliare" (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;

f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;

g) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;

h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;

i) "società di investimento a capitale variabile" (SICAV): la società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;

j) "fondo comune di investimento": il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote;

k) "fondo aperto": il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo;

l) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;

m) "organismi di investimento collettivo del risparmio" (OICR): i fondi comuni di investimento e le SICAV;

n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso:

1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;

2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili;

o) "società di gestione del risparmio" (SGR): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;

o-bis) "società di gestione armonizzata": la società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;

p) "società promotrice": la SGR che svolge l'attività indicata nella lettera *n)*, numero 1);

q) "gestore": la SGR che svolge l'attività indicata nella lettera *n)*, numero 2);

r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento, le SGR, le società di gestione armonizzate, le SICAV nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento;

s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": i servizi elencati nelle sezioni A e C della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario d'origine;

t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati;

u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari;

v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall'art. 100 nonché di ammontare complessivo superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;

w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;

w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

w-ter) "mercato regolamentato": un mercato quale definito dall'art. 4, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004.».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta):

«Art. 2 *(Attività di bancoposta).* — 1. Le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono:

a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'art. 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali;

b) raccolta del risparmio postale;

c) servizi di pagamento, comprese l'emissione, la gestione e la vendita di carte prepagate e di altri mezzi di pagamento, di cui all'art. 1, comma 2, lettera 1), numeri 4) e 5), del testo unico bancario;

d) servizio di intermediazione in cambi;

e) promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari abilitati;

f) servizi di investimento ed accessori di cui all'art. 12.».

— Il testo del comma 343 dell'art. 1 della già citata legge n. 266 del 2005 è stato riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il comma 1 dell'art. 2 del già citato decreto legislativo n. 209 del 2005:

«Art. 2 *(Classificazione per ramo).* — 1. Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente:

I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;

II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;

III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;

IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione, contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;

V. le operazioni di capitalizzazione;

VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.».

07G0129

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Velletri e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Velletri (Roma) ed il sindaco nella persona del sig. Bruno Cesaroni;

Considerato che, in data 15 maggio 2007, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Velletri (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Stefano Trotta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 luglio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Velletri (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Bruno Cesaroni.

Il citato amministratore, in data 15 maggio 2007, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 46978/2082/2004 del 7 giugno 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Velletri (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Stefano Trotta.

Roma, 22 giugno 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A07031

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Cerveteri e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cerveteri (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, è corrisposto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate da dodici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cerveteri (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Raffaele Bonanno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 luglio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cerveteri (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 29 giugno 2007.

Le citate dimissioni, presentate da oltre la metà dei consiglieri per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato, con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 56245/2007 Area Raccordo con gli enti locali del 6 luglio 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cerveteri (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Raffaele Bonanno.

Roma, 17 luglio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A07032

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 2007.

Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, a norma della legge 3 agosto 2004, n. 206.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 2 e 5;

Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 91, recante norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare i commi 792, 794, 795 e 1270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, con il quale il prefetto Gianlorenzo Fiore è stato nominato Commissario straordinario di Governo per l'attuazione della legge 3 agosto 2004, n. 206;

Ritenuto di dover emanare una direttiva generale di indirizzo al fine di garantire una coerente e coordinata attuazione della medesima legge n. 206 del 2004;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27 luglio 2007;

EMANA
la seguente direttiva:

Premessa.

Il Parlamento, rendendosi interprete delle giuste aspettative di riconoscimento di quanti, vittime e familiari, hanno pagato un tributo altissimo in termini di sofferenza fisica e morale per fatti di terrorismo, durante una lunga e sanguinosa stagione che ha visto uniti, nello stesso tragico destino, rappresentanti delle Istituzioni, soggetti aventi ruoli di responsabilità nell'ambito del sistema produttivo, sociale e culturale del Paese e comuni cittadini, è intervenuto, da ultimo, con la legge 3 agosto 2004, n. 206, di seguito denominata: «legge n. 206 del 2004» nell'intento di offrire alle vittime ed ai loro familiari, anche superstiti, strumenti più adeguati di tutela e sostegno.

È in forza del legame di appartenenza alla comunità democraticamente fondata, contro cui è stata portata una vera e propria guerra, che le vittime del terrorismo e delle stragi e i loro familiari sono resi destinatari dalla legge n. 206 del 2004 di una normativa affatto speciale, caratterizzata da istituti particolarissimi che postulano, in eguaglianza di posizioni tra gli appartenenti alla medesima categoria, benefici economici, fiscali, assistenziali, pensionistici e previdenziali, anche in deroga alle norme previste dai singoli ordinamenti. Si tratta di misure, talune già note alla precedente legislazione, altre di nuova concezione, ma tutte finalizzate ad apprestare un sistema di provvidenze non meramente simbolico, a favore delle vittime del terrorismo e dei loro familiari.

1. Come è noto, la legge n. 206 del 2004, all'interno di un complesso quadro normativo tuttora vigente (per effetto del rinvio di cui all'art. 1, comma 2), a fianco del miglioramento di benefici di natura indennitaria, già previsti dalla precedente legislazione, ha introdotto nuove misure a favore dei cittadini italiani, siano essi dipendenti pubblici o privati, lavoratori autonomi o liberi professionisti, nonché dei cittadini stranieri per eventi accaduti sul territorio nazionale, e dei loro familiari, vittime di atti di terrorismo e di strage di tale matrice.

Tali misure, che ampliano la platea dei destinatari, incidono in maniera particolare sui trattamenti pensionistici e sul relativo trattamento fiscale; rideterminano l'entità delle speciali elargizioni; dispongono l'eroga-

zione di un nuovo ulteriore assegno vitalizio; rimodulano in senso più ampio le disposizioni che attribuiscono ai superstiti delle vittime, con un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, la concessione di due annualità di pensione; pongono a carico dello Stato la spesa per l'assistenza psicologica e per il patrocinio legale delle vittime e dei loro familiari; eliminano gli oneri di partecipazione alla spesa sanitaria.

A fronte del cennato contesto normativo, appaiono opportune — anche alla luce dell'opera svolta dal Commissario straordinario nominato dal Governo nel settembre del 2006 — alcune indicazioni che agevolino le singole amministrazioni competenti ad una attuazione omogenea delle norme in parola. Indicazioni, queste, che non possono prescindere da una disamina puntuale di alcuni profili di particolare problematicità.

2. Occorre, in primo luogo, ricordare come destinatari delle disposizioni in parola sono le vittime, cioè coloro che sono deceduti ovvero che hanno riportato un'invalidità permanente in conseguenza di episodi di terrorismo o di stragi di tale matrice, ed i familiari anche superstiti.

Secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 1-*bis*, introdotto dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 1270), sono altresì destinatari della legge n. 206 del 2004 i familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980, nonché le vittime e loro familiari della cosiddetta «banda della Uno bianca».

Per l'individuazione dei familiari superstiti, soccorre il rinvio operato dalla legge n. 206 del 2004 (art. 1, comma 2) alla precedente e tuttora vigente legislazione in materia. In forza di tali rinvii, sono destinatari dei benefici i soggetti indicati dall'art. 6 della legge n. 466 del 1980, come integrato dall'art. 4, comma 2, della legge n. 302 del 1990 e, da ultimo, dall'art. 82, comma 4, della legge n. 388 del 2000. Ancorché tale norma abbia ad oggetto l'ordine in base al quale si provvede alla erogazione della speciale elargizione prevista dalla richiamata legge n. 466 del 1980, la stessa appare idonea ad identificare i soggetti ritenuti meritevoli dell'intervento di sostegno e di assistenza da parte dello Stato. Ciò, peraltro, solo laddove le norme della legge n. 206 del 2004 non dispongano diversamente, individuando puntualmente gli aventi diritto, in concorso con la vittima, ovvero nella qualità di superstiti.

Sempre con riferimento ai soggetti destinatari delle norme in parola, un aspetto particolare merita di essere approfondito. Si tratta del diritto dei cittadini stranieri (siano essi appartenenti all'Unione europea o extracomunitari) a vedersi riconosciuto il complesso di benefici previsti dalla legge n. 206 del 2004, per eventi lesivi accaduti sul territorio nazionale.

Se, da un lato, va riaffermato il diritto dei medesimi e dei loro familiari (nei termini e con le modalità attribuite ai cittadini italiani) a percepire la speciale elargizione e le altre indennità, non può essere revocato in dubbio il diritto degli stessi agli analoghi benefici di natura pensionistica e previdenziale attribuiti, a parità di evento lesivo, ai cittadini italiani.

È del tutto ovvio come il nascere di un tale diritto è subordinato alla sussistenza di due fattori, l'uno oggettivo, l'altro soggettivo.

Il primo, come già detto, è dato dalla circostanza che l'evento lesivo si realizzi sul territorio nazionale. Il secondo fattore è costituito dalla necessità che il soggetto straniero ed i suoi familiari siano titolari, al momento dell'evento, o anche successivamente, di una posizione contributiva obbligatoria in Italia.

È quest'ultimo, del resto, un requisito non diverso da quello che deve sussistere per i cittadini italiani e che è condizione per l'applicazione dei benefici di cui trattasi.

All'accertamento delle invalidità permanenti riportate dagli stranieri e dai cittadini italiani residenti all'estero provvedono le apposite commissioni mediche nominate dall'autorità consolare del luogo di residenza della vittima del terrorismo (art. 5, comma 7, e art. 3, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999).

I relativi oneri di funzionamento sono anticipati dal Ministero dell'economia e delle finanze e rimborsati dalle amministrazioni competenti in via ordinaria a richiedere gli accertamenti sanitari.

Sul punto si ricorda che al Ministero dell'interno la disciplina di settore (art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999) attribuisce una competenza di carattere generale nei confronti, non solo dei propri dipendenti, bensì anche a favore dei cittadini italiani che non rientrino in alcuna delle categorie per le quali è determinata l'amministrazione competente, nonché degli stranieri, degli apolidi e dei loro superstiti.

3. Ancora in merito ai destinatari dei benefici, in particolare di quelli pensionistici e previdenziali, è necessario fare chiarezza sulla posizione dei lavoratori autonomi o liberi professionisti.

A tale riguardo occorre considerare come il trattamento di favore disposto dalla legge n. 206 del 2004 in forme e modalità diverse (attribuzione dei benefici combattentistici, con l'art. 2; aumento figurativo dei versamenti contributivi, con l'art. 3; equiparazione ai grandi invalidi di guerra e modalità di determinazione del trattamento di quiescenza, con l'art. 4) si riferisce, come già sottolineato con riferimento ai cittadini stranieri, a tutti i soggetti titolari di una posizione contributiva obbligatoria — ovvero già in quiescenza, là dove i benefici medesimi siano utili a rideterminare la misura della pensione — e, quindi, anche ai lavoratori autonomi o liberi professionisti ed ai loro familiari.

Depone in tale senso la lettera della legge n. 206 del 2004, sia là dove individua i destinatari «in chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente» o con il ricorso ad espressioni analoghe (cfr. art. 2, comma 1;

art. 3, comma 1; art. 4) e sia là dove prevede espressamente tale categoria di soggetti (cfr. art. 2, comma 3; art. 3, comma 1).

Se, da una parte, quindi occorre affermare il diritto dei lavoratori autonomi o liberi professionisti ai benefici in questione, è indubitabile che l'attuazione delle medesime disposizioni — anche in assenza di qualsivoglia indicazione da parte del legislatore — pone una serie di delicati problemi che afferiscono, sia alla individuazione dei criteri per applicare a tale categoria di lavoratori benefici «disegnati» essenzialmente per i pubblici dipendenti (si pensi, in riferimento all'art. 2, comma 1, ai «tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione» di cui all'art. 2, comma 1 della legge n. 336 del 1970; alle «ricadute» sul TFR del beneficio medesimo e di quello ex art. 3, comma 1; ovvero, con riguardo all'art. 7, ai criteri di adeguamento costante delle pensioni), sia agli enti competenti a determinare ed erogare i relativi benefici. Aspetti problematici, peraltro, riscontrati in sede applicativa anche nei riguardi dei lavoratori dipendenti privati.

Nonostante ciò, le pur oggettive difficoltà attuative non possono e non debbono inficiare o addirittura porre nel nulla le finalità di ristoro volute dalla legge n. 206 del 2004.

Sarà, pertanto, compito del Ministro del lavoro e della previdenza sociale porre, quanto prima, allo studio, sentiti ove necessario i competenti enti previdenziali, uno o più interventi normativi volti ad individuare, se del caso anche con il ricorso a modalità perequative, i criteri di applicazione delle norme in parola ai lavoratori privati, autonomi o liberi professionisti ed ai loro superstiti.

4. Per effetto del disposto dell'art. 2, comma 1, della legge n. 206 del 2004, in sede di liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o di altro trattamento equipollente, a favore di chi abbia subito un'invalidità a seguito di fatto terroristico, indipendentemente dall'entità e dal grado dell'invalidità medesima, devono essere attribuiti tre aumenti periodici di stipendio, paga e retribuzione. Uguale beneficio compete al coniuge superstite e agli orfani sulle rispettive pensioni dirette.

Occorre considerare come, ai fini dell'attribuzione di tale beneficio, non possono essere operate distinzioni tra i familiari delle vittime decedute in costanza di attività lavorativa (che hanno titolo alla pensione indiretta) ed i familiari di deceduti già in godimento del trattamento di quiescenza (che hanno diritto alla pensione di reversibilità), ciò in quanto il rinvio all'art. 2 della legge n. 366 del 1970 deve essere inteso come applicabile non solo a tutte le vittime di eventi terroristici, ma anche ai loro familiari, sui trattamenti pensionistici acquisiti dai propri dante causa.

5. La legge finanziaria per il 2007 (commi 794 e 795) ha, inoltre, ampliato la platea dei destinatari dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente (art. 3, comma 1, del testo novellato della legge n. 206 del 2004).

Tale beneficio, infatti, prima limitato alle sole vittime che avevano subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, è stato ora esteso a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente ed ai loro familiari (ivi compresi i superstiti), anche sui loro trattamenti diretti, prescindendo dall'entità e dal grado dell'invalidità medesima.

La chiara dizione della legge n. 206 del 2004, che esplicitamente indica tra i beneficiari i dipendenti pubblici o privati o autonomi, conferma quanto già detto con riguardo al diritto dei lavoratori autonomi o dei liberi professionisti ad essere destinatari dei benefici pensionistici e previdenziali di cui trattasi.

È da aggiungere che non assume alcuna rilevanza la circostanza che i beneficiari, siano essi le vittime ovvero i familiari, svolgano al momento dell'evento un'attività lavorativa. Peraltro, la norma in parola sarà operativa, ed il beneficio potrà essere applicato, se e nel momento in cui i destinatari saranno titolari di una posizione contributiva obbligatoria.

È inoltre da dire che nell'ipotesi in cui gli aventi diritto al beneficio *de quo* siano già in pensione al momento dell'evento, a loro favore dovrà essere effettuata la rideterminazione del trattamento di quiescenza in godimento.

Quanto, poi, al regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici presi in considerazione dall'art. 3, è da ritenere, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, che la previsione agevolativa dell'esenzione dall'IRPEF si applichi sull'intera pensione e non soltanto sulla parte corrispondente all'aumento figurativo dei versamenti contributivi.

Ciò in quanto la legge n. 206 del 2004 si riferisce espressamente alla pensione e non a quota o alla maggiorazione di essa.

In tale senso non può non essere considerato come il comma 794 della legge finanziaria per il 2007 abbia modificato l'art. 3, comma 1, della legge n. 206 del 2004 medesima, sostituendo, con riguardo al grado di invalidità, le parole «inferiori all'80 per cento» con quelle di «qualsiasi entità». Ne consegue il venir meno del trattamento fiscale di minor favore riservato alle pensioni corrisposte a fronte di una invalidità inferiore all'80 per cento, che sono, così, equiparate alle pensioni cui hanno diritto i soggetti invalidi in misura pari o superiore all'80 per cento e, al pari di queste, possono, pertanto, fruire dell'esenzione totale dall'IRPEF. Nei suesposti termini è, anche, il parere dell'Agenzia delle entrate.

6. Particolarmente significativi sono i benefici riservati alle vittime che abbiano riportato un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, cui sono riconosciuti, oltre all'equiparazione per ogni effetto di legge ai grandi invalidi di guerra, il diritto immediato alla pensione diretta, calco-

lata e rideterminata secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 206 del 2004, con criteri applicabili anche ai superstiti aventi diritto alla pensione indiretta o di reversibilità (comma 3).

Le amministrazioni e gli enti competenti sono chiamati, pertanto, a dare sollecita attuazione alle disposizioni testè ricordate, in particolare per quanto attiene all'erogazione agli aventi diritto dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.

Da ultimo (art. 4, comma 2-*bis*, introdotto dall'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 — legge finanziaria 2007), è stata prevista un'ulteriore misura di sostegno a favore di coloro che, in presenza di un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, abbiano proseguito l'attività lavorativa. La misura del trattamento di pensione loro spettante, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso dell'aumento figurativo dei dieci anni di versamenti contributivi (di cui si è detto al precedente punto 5), è, in questo caso, pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita, rideterminata con l'applicazione dei benefici di cui all'art. 2, comma 1 (c.d. «benefici combattentistici»). Anche il trattamento pensionistico così determinato è esente dall'IRPEF, al pari di quanto previsto per le pensioni di cui ai commi 2 e 3 (art. 4, comma 4). Deve, infatti, essere considerato come il trattamento di cui al comma 2-*bis* è espressamente determinato anche secondo le modalità stabilite al precedente art. 3, cosicché sembra corretto applicare la norma di esenzione totale dall'IRPEF (comma 4) al trattamento pensionistico in esame. In tale senso è, anche, il parere espresso dall'Agenzia delle entrate.

7. L'art. 8, comma 2, della legge n. 206 del 2004, dispone l'esenzione di ogni imposta diretta o indiretta per l'erogazione delle indennità.

Si ritiene, in proposito (conformemente, del resto, all'avviso espresso dall'Agenzia delle entrate) che ai trattamenti di fine rapporto e indennità equipollenti non possa estendersi il regime di totale esenzione, essendo questo espressamente previsto solo per i trattamenti pensionistici.

Peraltro, posto che la disposizione in parola dichiara esenti da qualsiasi imposizione, diretta o indiretta, le «indennità» erogate ai sensi della legge n. 206 del 2004, deve ritenersi che l'esenzione IRPEF si applichi, comunque, alla quota del TFR o trattamento equipollente erogato in attuazione delle norme speciali recate dalla legge in esame.

8. Il legislatore della legge n. 206 del 2004 ha introdotto, altresì, alcuni benefici di natura indennitaria, provvedendo a rimodulare la misura massima della elargizione, già individuata dalla legislazione previgente (art. 1, comma 1, della legge n. 302 del 1990), elevandola a 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale; beneficio esteso anche alle elargizioni già erogate alla data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004 (commi 1 e 2 dell'art. 5). Per quanto riguarda i profili applicativi, non può, qui, che farsi rinvio al parere n. 565/06 espresso in sede consultiva dalla Sezione 1ª del Consiglio di Stato.

Inoltre, la legge n. 206 del 2004 ha previsto la corresponsione, *ex nunc*, agli invalidi permanenti con inabilità non inferiore al 25 per cento, ed ai superstiti compresi i figli maggiorenni, di uno speciale assegno vitalizio non reversibile di 1.033 euro che, solo limitatamente a coloro che già beneficiano dell'analoga provvidenza di cui all'art. 2 della legge n. 407 del 1998, si aggiunge all'assegno vitalizio di 500 euro.

In caso di decesso della vittima che ha riportato un'invalidità permanente di grado non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, ai familiari aventi diritto alla pensione (in questa ipotesi, coniuge, figli minori, figli maggiorenni, genitori, fratelli e sorelle, se conviventi e a carico) sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del trattamento pensionistico loro spettante (art. 5, comma 4).

Anche in questo caso, peraltro, non rileva, ai fini della individuazione dei beneficiari della norma, la circostanza che il dante causa fosse deceduto in attività di servizio o in posizione di quiescenza. È, dunque, ininfluente ai fini dell'applicazione della norma la circostanza che il familiare superstite fosse titolare del diritto alla pensione di reversibilità o di pensione indiretta.

9. Di particolare rilievo la disposizione della legge n. 206 del 2004 che dispone la rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate, in conseguenza dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale (art. 6, comma 1).

Sulle modalità di attuazione di questa disposizione da parte dei competenti organi sanitari, si è espresso il Consiglio di Stato con il richiamato parere del 2006, nel senso che la condizione globale della salute della vittima del terrorismo, nei suoi aspetti fisici, psichici e morali che abbiano riflesso permanente sulla capacità lavorativa, va valutata — caso per caso — sulla base del danno complessivo non patrimoniale subito, con l'espressione di un unico valore percentuale di invalidità permanente.

In proposito, è opportuno rivolgere un invito alle competenti Direzioni generali dei Ministeri della difesa e dell'interno perché le commissioni ospedaliere competenti ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999, tengano sempre conto nelle proprie valutazioni tecniche di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004.

10. Il legislatore con la legge n. 206 del 2004 ha inteso, altresì, ampliare il livello di tutela sanitaria per le vittime del terrorismo e per i loro familiari, ponendo a carico dello Stato la spesa per l'assistenza psicologica (art. 6, comma 2) e riconoscendo loro l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica (art. 9).

Per quanto attiene al diritto all'assistenza psicologica è indubbio che trovino applicazione le disposizioni generali in materia di assistenza in forma indiretta (art. 3 della legge n. 595 del 1985). Pertanto, laddove le strutture pubbliche o private accreditate non siano in grado di assicurare l'erogazione delle prestazioni richieste (ovvero non siano in grado di assicurarle con la dovuta tempestività) la vittima dell'evento terroristico ed i suoi familiari, previa autorizzazione dell'azienda sanitaria locale, potranno rivolgersi ad un professionista privato ed ottenere il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità fissate dalla regione.

Tali indicazioni, però, non appaiono sufficienti ad esaurire l'ambito del beneficio garantito dall'art. 6, comma 2, alle vittime di atti di terrorismo e loro familiari. Questa disposizione, infatti, come reso ostensivo dall'appostamento di uno specifico stanziamento di bilancio a decorrere dall'anno 2004, pone a diretto carico dello Stato l'obbligo di fornire assistenza psicologica. La legge n. 206 del 2004 non precisa le modalità attraverso le quali lo Stato deve garantire questo diritto. Spetta al Ministro della salute, con propri provvedimenti, da adottare con ogni possibile sollecitudine, individuare i criteri, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attraverso i quali garantire alle vittime del terrorismo e loro familiari, anche con forme di rimborso delle spese sostenute, il diritto dei medesimi ad un'adeguata assistenza psicologica.

L'art. 9 prevede che le vittime ed i loro familiari siano esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. Tale disposizione, in combinato disposto con l'art. 4 — che estende alle vittime del terrorismo con invalidità superiore all'80 per cento benefici già previsti per gli invalidi di guerra — impone che ai soggetti destinatari della legge n. 206 del 2004, con la percentuale di invalidità sopra indicata, spetti il diritto ad usufruire gratuitamente anche dei farmaci inseriti in classe C e di non essere tenuti a versare la differenza di prezzo tra farmaci generici e le corrispondenti specialità medicinali coperte da brevetto.

Per quanto, invece, attiene alle vittime del terrorismo e loro familiari cui sia riconosciuto un grado di invalidità inferiore all'80 per cento, la disposizione contenuta nell'art. 9 non può che riferirsi alle prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale alla generalità degli assistiti, con ciò intendendo le prestazioni che per la loro natura e per le loro caratteristiche di rilevanza, efficacia ed appropriatezza sono state incluse nei «livelli essenziali di assistenza» (ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione). Depone in tal senso la circostanza che, l'espressione «partecipazione alla spesa» (ovvero «compartecipazione alla spesa») è costantemente utilizzata nei testi normativi per indicare la quota del costo di tali prestazioni che, in base a norme statali o regionali, è posta a carico dell'assistito (c.d. «ticket»).

La norma, infatti, vuole assicurare l'esenzione totale da qualunque forma di partecipazione, disposta sia da norme dello Stato, sia da norme regionali, per le prestazioni sanitarie fruite presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o le strutture private accreditate, nonché dall'obbligo di pagare la differenza tra il prezzo di rimborso dei medicinali generici e il prezzo delle specialità medicinali coperte da brevetto.

11. Nello stesso spirito di assistenza e di sostegno a favore di coloro che sono rimaste vittime del terrorismo e dei loro familiari, è stato riconosciuto il diritto all'assistenza processuale ed è stato posto a totale carico dello Stato il patrocinio delle vittime in ogni procedimento giurisdizionale (art. 10, comma 1). Sul punto, debbono trovare applicazione le norme recate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese di giustizia ed in particolare di patrocinio a spese dello Stato, prescindendo, naturalmente, per i destinatari della legge n. 206 del 2004, dai limiti di reddito ivi previsti.

12. È da dire, infine, che le indicazioni attuative contenute in questa direttiva, lungi dall'esaurire l'attenzione del Governo nei confronti di tutte le vittime delle azioni criminali con finalità di terrorismo, potranno coniugarsi con nuove iniziative legislative, anche di natura interpretativa, intese in questa ultima ipotesi a recepire i più favorevoli orientamenti che nella giurisprudenza dovessero venire a consolidarsi.

Inoltre, è condizione indispensabile che i Ministri più direttamente coinvolti nell'attuazione della legge n. 206 del 2004 — il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia, il Ministro della salute — impartiscano tutte quelle disposizioni, anche di carattere organizzativo, per la tempestiva erogazione dei benefici ai soggetti aventi diritto, semplificando, per quanto possibile, gli adempimenti burocratici e monitorando costantemente l'attività dei dipendenti uffici.

Le eventuali difficoltà applicative dovranno essere rappresentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che porrà in atto le iniziative di coordinamento legislativo o amministrativo, di volta in volta necessarie.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale vorrà, in particolare, rendersi interprete del contenuto della direttiva presso i presidenti dell'INPS, dell'INPDAP e dell'ENPALS.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2007

Il Presidente: PRODI

Registrata alla Corte dei conti il 1º agosto 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 9, foglio n. 95

07A07059

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 luglio 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° marzo 2007 e scadenza 1° marzo 2014, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 luglio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 54.862 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 24 aprile, 25 maggio e 25 giugno 2007, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 2007 e scadenza 1° marzo 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 2007 e scadenza 1° marzo 2014, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 24 aprile 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 24 aprile 2007.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 24 aprile 2007, entro le ore 11 del giorno 30 luglio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 24 aprile 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 24 aprile 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 luglio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centocinquantatre giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° agosto 2007.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2007 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 24 aprile 2007, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A07034

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 luglio 2007.

Nomina del commissario straordinario della società «BBS Riva S.p.a.», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Ferrara in data 10 luglio 2007, pervenuto in data 11 luglio 2007 a mezzo fax, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società BBS Riva S.p.a.;

Visti gli articoli 38, e 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Ritenuto di preporre alla procedura di amministrazione straordinaria il soggetto già nominato quale commissario giudiziale, tenuto conto delle specifiche competenze professionali del medesimo;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo, e 105, comma 2 del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società BBS Riva S.p.a è nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Soffritti, nato a Ferrara il 28 luglio 1966.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Ferrara;

alla Camera di commercio di Ferrara ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Emilia-Romagna;

al comune di Ro (Ferrara).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 luglio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A06976

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

DECRETO 21 giugno 2007.

Linee di indirizzo per l'attività promozionale per il 2008-2010.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Vista la legge 16 marzo 1976, n. 71, recante «modifica delle procedure amministrative e contabili in materia di attività promozionale delle esportazioni italiane»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 68, recante «Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero» ed, in particolare, l'art. 7;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1997, n. 474, modificato con decreto ministeriale 3 marzo 2000, n. 88, concernente «Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo» ed, in particolare, il capo VI;

Vista la legge 17 luglio 2006 di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, contenente disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri;

Acquisito il parere positivo del comitato consultivo dell'ICE a seguito della riunione del 6 giugno u.s.

Decreta:

Art. 1.

Sono emanate le Linee di indirizzo per l'attività promozionale per il 2008-2010, riportate in allegato.

Dette Linee di indirizzo sono trasmesse all'I.C.E., ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 68, perché sulla loro base l'Istituto elabori il piano delle attività promozionali da sottoporre all'approvazione della competente Direzione centrale del Ministero, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Esse costituiscono, inoltre, atto di indirizzo e di orientamento dell'attività promozionale svolta all'estero dagli enti pubblici.

Art. 2.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 21 giugno 2007

Il Ministro: BONINO

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 272

ALLEGATO

MINISTERO
DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Linee Direttrici dell'Attività Promozionale
2008-2010

Giugno 2007

Prefazione

Queste Linee Direttrici costituiscono una novità nella forma e nel metodo.

Per la prima volta,esse sono stabilite su base triennale(2008-2010).Cio' al fine di garantire maggiore intensità,continuità e capacità di programmazione ad un'attività – quella promozionale – che fa fronte ogni giorno di piu' alla realtà di mercati complessi e mutevoli,su cui la competizione diventa formidabile.

Sul piano metodologico,esse confermano la vocazione ad informare l'azione di tutti i soggetti attivi sul piano dell' internazionalizzazione che gestiscono fondi pubblici,o altrimenti operano con il supporto pubblico. L'esiguità delle risorse finanziarie disponibili impone a tutti - Governo,Regioni,Enti,sistema camerale,etc - l'obbligo e l'onere di fare sistema : nel senso di aumentare l'efficienza cumulativa degli sforzi prodotti;di evitare duplicazioni;di produrre sinergie positive.

L'evoluzione della congiuntura economica internazionale – in pieno "boom"sul piano dei flussi di commercio ed investimenti produttivi – offre delle opportunità importanti al nostro sistema economico. Fra le altre,quella di contribuire a ristrutturare e rafforzare in maniera durevole la competitività del sistema produttivo,grazie all'esposizione costante, e a termine ineludibile, ai meccanismi del mercato globale. Già oggi,l'export è un fattore trainante della ritrovata crescita economica del Paese : puo'.e deve diventare un pilastro solido e duraturo di prosperità se ne facciamo un obiettivo strategico.

Per questo,è tuttavia auspicabile che l'attività promozionale sia dotata di piu' adeguate risorse finanziarie – comparabili a quelle dei nostri concorrenti sui mercati internazionali – e che fare sistema nell'interesse generale del Paese diventi la regola su tutti i mercati.

Le imprese sono non solo il principale destinatario dell'azione di promozione,ma anche i protagonisti principali. Spettano a loro le decisioni economiche ,e le scelte operative che questa strategia intende facilitare. Obiettivo del Ministero del Commercio Internazionale ,e del Governo,rimane quello di accrescere il grado di internazionalizzazione del sistema produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. E' possibile – lo abbiamo sperimentato in piu' occasioni - sviluppare un circuito virtuoso tra politiche pubbliche, risorse finanziarie, azione degli enti e delle società per l'internazionalizzazione, e le esigenze delle imprese.

La programmazione triennale, una più attenta selezione delle priorità geografiche, nonchè una maggiore capacità operativa a livello di sistema, possono consentirci di raggiungere questo obiettivo.

Emma BONINO

1. Scenari e tendenze: export italiano ed economia mondiale

Lo scenario internazionale

Il 2006 è stato un anno positivo per il commercio mondiale, con una espansione in termini reali superiore al previsto, intorno all'8 per cento, il secondo tasso di crescita più alto dal 2000 (in dollari correnti, il commercio mondiale è aumentato del 15% raggiungendo $11760 miliardi).

Le previsioni dei principali organismi internazionali indicano una crescita di circa il 7% nel 2007 e una nuova accelerazione (8%) nel 2008, anche se permangono elementi di rischio, dovuti agli squilibri nelle bilance dei pagamenti, ad una certa turbolenza nei mercati finanziari asiatici e alla possibilità di una inversione del ciclo statunitense.

Il Prodotto interno lordo mondiale si è espanso a ritmi vigorosi nel 2006 (5,4%, fonte FMI, WEO aprile) e il quadro per il 2007 e 2008 risulta caratterizzato da uno sviluppo sostenuto per tutte le aree con la chiusura degli sfasamenti ciclici fra le diverse aree.

L'economia europea, nell'ultimo anno, si è rafforzata (in particolare la Germania ha ripreso a crescere) e nel 2007 il tasso di crescita, per la prima volta dal 2001, dovrebbe superare quello degli Stati Uniti (rispettivamente +2,4% e +2,2%, fonte OCSE). Tuttavia, la crescita, nel medio periodo, potrebbe risentire negativamente della forza dell'euro nei mercati valutari.

Gli Stati Uniti confermano sia per il 2006 che nei primi mesi del 2007 una crescita meno intensa rispetto agli ultimi anni, ma comunque superiore al 2 per cento, e con un contributo significativo delle esportazioni nette (fatto non trascurabile, considerato che il deficit estero statunitense è ancora vicino al 6 per cento).

Mentre è continuata la forte espansione di Cina e India (+10% anche nell'ultimo trimestre 2006), alla fine del 2006 si è avuta una lieve decelerazione della produzione in alcuni paesi emergenti del sud est asiatico. Le previsioni per il 2007 indicano tuttavia che il ritmo di sviluppo dell'area, trainato da Cina e India, dovrebbe mantenersi elevato.

L'America Latina è cresciuta nettamente sopra i livelli medi: oltre all'Argentina, si è avuta una forte accelerazione della crescita in Brasile e le previsioni continuano ad essere positive.

Medio Oriente e Nord Africa hanno beneficiato dell' aumento dei prezzi delle materie prime e hanno aumentato i propri tassi di crescita.

Infine, tutta l'Europa centrale e orientale ha registrato ritmi di sviluppo decisamente elevati (vicina al 7 per cento in Russia e sopra l'8 per cento in Polonia). Questi stessi tassi dovrebbero essere mantenuti nei prossimi due anni

In questo quadro favorevole per l'economia mondiale nel suo complesso (forte crescita sia del PIL sia del commercio mondiale, con il commercio aumentato ad un tasso quasi doppio di quello del PIL), il peso della Cina sugli scambi mondiali ha continuato ad aumentare: un passo ulteriore nella marcia di avvicinamento del valore delle esportazioni cinesi a quello della Germania e degli Stati Uniti.

A fine 2006, la quota della Cina sugli scambi internazionali dovrebbe aver superato la soglia dell'8 per cento a fronte dell'8,7 per cento stimato per gli Stati Uniti e il 9 per cento della Germania. Entro la fine del 2007, la Cina potrebbe superare Stati Uniti e Germania, diventando il primo paese esportatore al mondo.

Ciononostante, per la prima volta dopo diversi anni, l'insieme dei paesi OCSE ha registrato una crescita delle esportazioni superiore a quella dell'import, e il contributo della domanda estera alla crescita del PIL è risultato di segno positivo. Come conseguenza, il gap di crescita fra esportazioni dei paesi emergenti e avanzati si è lievemente ridotto.

L' Italia

Anche per l'economia italiana il 2006 è stato un anno di ripresa. La crescita del Pil ha raggiunto l'1,9 per cento.

Il recupero nei ritmi di crescita è stato diffuso settorialmente ed esteso alle principali componenti della domanda aggregata. La componente estera ha apportato un contributo decisamente positivo alla crescita del prodotto: infatti, nonostante l'accelerazione di importazioni di beni e servizi, com'è normale nei periodi di ripresa economica, cresciute del 4,5 per cento, le esportazioni hanno mostrato una espansione ancora più sostenuta, pari in media d'anno al 5,5 per cento. Secondo le previsioni e i primi dati relativi al 2007, i ritmi di crescita dovrebbero mantenersi elevati e, almeno, pari a quelli registrati nel 2006.

Gli scambi commerciali nell'intero 2006 sono stati caratterizzati da una dinamica assai vivace delle esportazioni e delle importazioni. I valori delle esportazioni sono cresciuti di 9 punti percentuali rispetto all'anno precedente (più 7,1% verso i paesi europei e più 11,5% verso l'area extra Ue) mentre le importazioni hanno registrato un incremento di oltre 12 punti percentuali.

L'elevata crescita del valore delle importazioni è riconducibile in buona parte all'accelerazione dei prezzi all'import, che hanno risentito dei notevoli incrementi, almeno fino all'autunno, delle quotazioni dei prodotti petroliferi e delle materie prime non energetiche. Se si considerano i volumi delle merci importate, infatti, si è registrato un incremento, inferiore ai 5 punti percentuali, poco più di quanto osservato nel 2005.

Le esportazioni italiane nel 2006 hanno ripreso a crescere ma, in termini reali, ancora a ritmi inferiori a quelli del commercio mondiale (nel periodo gennaio novembre per cui sono disponibili i dati Istat, le quantità esportate sarebbero cresciute del 2,3 per cento) ma più rapidamente che per altri paesi del G7 (dopo una lunga fase in cui le quote di mercato, a prezzi correnti e soprattutto a prezzi costanti, si sono ridotte significativamente).

Guardando ai paesi UE, nel 2006 le esportazioni italiane sono cresciute dell'8,3 per cento nel nostro principale mercato di sbocco, la Germania, in Francia, Spagna e a ritmi particolarmente sostenuti in Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia, Slovacchia, Belgio e Irlanda. Si sono invece ridotte nei confronti di Danimarca, Cipro e rimaste all'incirca invariate nel Regno Unito.

Se invece consideriamo i paesi extra-Ue, dove si dirige il 41,4% delle nostre merci, l'aumento del valore delle esportazioni (più 11,5 per cento) è risultato da una variazione elevata dei valori medi unitari e modesta dei volumi (2,7). Sono stati particolarmente rilevanti gli aumenti in valore delle esportazioni verso la Russia (25 per cento), i paesi dell'Europa centro orientale (22%), la Cina (23%) e i paesi OPEC (18 per cento). Sono risultati più modesti gli incrementi dei flussi diretti verso gli Stati Uniti (3%), mentre si sono lievemente ridotti quelli in Giappone (meno 1,2 per cento).

L'aumento tendenziale delle esportazioni si è verificato in tutti i settori di attività economica con l'eccezione del settore dei mobili, del cuoio e dei prodotti in cuoio. Gli aumenti più ampi si rilevano per i metalli e prodotti in metallo, per i prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali e per i mezzi di trasporto. Le esportazioni italiane extra-UE hanno registrato forti incrementi soprattutto nei metalli e prodotti in metallo (27,6 percento), nelle macchine ed apparecchi meccanici (di gran lunga il settore italiano con il più cospicuo avanzo commerciale, ben 25,9 miliardi di euro) e nei prodotti petroliferi raffinati.

Nel 2006 il saldo commerciale ha tuttavia toccato un nuovo minimo. Ad influire negativamente sul saldo è stata soprattutto la componente *energy* degli scambi: com'è noto, l'Italia è un importatore netto di materie prime energetiche, e nell'ultimo biennio il saldo commerciale energetico ha sperimentato un netto peggioramento. Il raddoppio in circa due anni del deficit commerciale è ascrivibile principalmente, anche se non esclusivamente, al deterioramento delle ragioni di scambio. Al netto della componente *energy*, la bilancia commerciale italiana resta ampiamente in attivo.

2. Strategia Geografica

Le Linee Direttrici 2008-2010 si caratterizzano per il passaggio ad una programmazione triennale,al fine di accrescere la continuità e l'intensità dell' approccio di sistema soprattutto riguardo a mercati complessi come quelli delle economie emergenti. Ciò comporta una impostazione delle priorità geografiche, che tenga conto da un lato delle caratteristiche dei mercati obiettivo;e dall' altro delle potenzialità a medio e lungo termine della penetrazione e della presenza italiana in termini di interscambio commerciale e di investimenti.

In questa ottica, la strategia geografica del prossimo triennio dovrà essere costruita in coerenza con gli orientamenti qui considerati:

a) **mantenere l'azione promozionale ai livelli attuali** nei confronti dei cosiddetti "mercati maturi", rappresentati dai **Paesi dell'Unione Europea, Stati Uniti e Giappone** : mercati che assorbono una quota rilevantissima delle nostre esportazioni in valore, e rispetto ai quali è importante garantire un monitoraggio piu' continuo e sofisticato dell'andamento delle esportazioni,al fine di suggerire se necessario delle variazioni di strategia nel corso del triennio;

b) incrementare **le iniziative** verso **i Paesi dell'area danubiano-balcanica, quelli dell'Europa Orientale, l'Africa Mediterranea .**
Si tratta dell' area c.d. "di vicinato" a livello europeo : particolarmente accessibile alle nostre PMI sul piano dello sforzo dimensionale; e che fruisce del supporto di numerosi programmi UE,anche a sostegno di joint ventures e di localizzazioni produttive prossime ai mercati di destinazione. In questo quadro, una particolare attenzione – in ragione delle capacità di assorbimento del mercato e della sua posizione geografica - sarà data alla **Turchia,** già oggi meta privilegiata di molte piccole e medie imprese e di importanti investimenti industriali;

c) **aree geografiche prioritarie** per il prossimo triennio saranno i cosiddetti **Paesi BRIC** (Brasile, India, Russia e Cina).
In primo luogo, perché si tratta di Paesi il cui tasso di crescita è destinato a rimanere rilevante e sostenuto : Cina ed India in particolare figurano ormai tra le locomotive dell'economia mondiale, non solo in quanto grandi Paesi esportatori di beni e servizi, ma anche come mercati di sbocco, nonché grandi investitori a livello mondiale. In secondo luogo, perché, date le dimensioni di queste economie, e la complessità dei mercati rispettivi ,appare opportuno garantire continuità nel tempo ed un adeguato livello di *follow-up*

delle iniziative intraprese, che permetta di capitalizzare gli sforzi profusi ed apra sempre nuove opportunità alle imprese italiane;

d) **sviluppare azioni** verso **nuovi Paesi o aree geografiche (Focus).**
Si tratta di mercati emergenti ad elevato potenziale di sviluppo economico che potrebbero risultare di grande rilevanza nello sviluppo del commercio internazionale; e nei quali il sistema Italia puo' aumentare i suoi investimenti e le sue quote di mercato grazie ad interventi di sistema mirati e concentrati nel tempo.

Sulla base di considerazioni di crescita economica, potenzialità di mercato e capacità di assorbimento,si propone di considerare "Paesi Focus" per il 2008 il SudAfrica ed i Paesi produttori di energia nell' area Caucaso/Asia Centrale (in particolare : Azerbajian,Kazakhstan).

Per gli anni successivi,ed in funzione dell'evoluzione dei mercati e delle risorse disponibili,saranno identificati i Paesi Focus a partire da un gruppo ristretto costituito da

- Paesi del Golfo
- Messico
- Area del Sud-Est Asiatico : Vietnam;Malesia/Indonesia.

3. Strategia Settoriale

La ricomposizione geografica degli scambi mondiali si accompagna a cambiamenti nei contributi dei diversi settori. Questi cambiamenti sono il frutto di una diversa composizione della domanda nei mercati emergenti ma anche di un processo di riallocazione della capacità produttiva su scala mondiale e della sua frammentazione lungo le diverse filiere industriali. In particolare a fronte di un ridimensionamento della crescita per i settori che hanno trainato il commercio mondiale nella seconda metà degli anni novanta (elettronica, elettrotecnica), le previsioni parlano di un forte incremento nei ritmi di espansione del comparto meccanico e del settore alimentare.

Il nostro modello di specializzazione,corrispondente ad una posizione di eccellenza sui mercati mondiali rimane legato alle c.d. "4 A":

- Automazione (Macchinari Vari, Meccanica e Alta Tecnologia)
- Alimentare e Vini
- Abbigliamento, Calzature e Pelletteria
- Arredamento

Tuttavia, mutamenti significativi sono in corso all'interno di questi quattro macro settori. Tra i settori che riescono ad aumentare quote di mercato vi sono sia attività del tradizionale *made in Italy* sia settori avanzati (macchine strumentali ad alto tasso di innovazione,macchine per la produzione di energia, componenti di autoveicoli).

Lo sforzo promozionale dovrà, dunque, essere indirizzato, all'interno dei macrosettori, su gruppi di settori più specifici, che rappresentano i comparti più maturi dell'export e che nello stesso tempo sono quelli che maggiormente contribuiscono a formarlo. Su di essi si dovranno concentrare le attività e le risorse. Sarà opportuno destinare a questi macro settori circa il 70% delle risorse totali.

Allo stesso tempo, le attività promozionali dovranno essere indirizzate a **settori focus**, che presentano notevole potenzialità di espansione sui mercati internazionali:

- Chimica e Specialità farmaceutiche
- Diagnostica e biomedicale
- Audiovisivo e cinema
- Nautica
- Impiantistica, Infrastrutture e logistica

A questi settori dovrà essere destinata una quota pari al 30% del totale delle risorse disponibili.

La strategia settoriale deve inoltre contribuire a superare uno dei vincoli più rilevanti per il nostro sistema produttivo: quello dimensionale, che spesso costituisce un limite per la nostra capacità di competere all'estero. Appare importante, in quest'ottica, favorire aggregazioni di filiera o di distretto.

Iniziative promozionali che prevedano azioni intersettoriali o multidistrettuali, sono quindi da considerarsi prioritarie. In questo ambito, va rafforzato il **settore contract** – vale a dire progetti che sviluppano soluzioni totali "chiavi in mano" mediante le imprese di progettazione, engineering, consulting - che valorizza la aggregazione di filiera in una molteplicità di settori di punta del *made in Italy*.

Particolare attenzione sarà rivolta al tema della **distribuzione** e **commercializzazione** dei prodotti italiani sia nei mercati cosiddetti "maturi" sia nei mercati emergenti, promuovendo appositi programmi, a anche a titolo sperimentale. In questo quadro, un particolare sforzo dovrà essere sviluppato per favorire eventuali accordi con associazioni di importatori ,e/o accordi di franchising.

Rilievo specifico nell'attività promozionale dovrà essere dedicato ad iniziative "di nicchia" a sostegno della **imprenditoria femminile,** considerato il successo della prima iniziativa che ha coinvolto le imprenditrici italiane e quelle dei Paesi del Mediterraneo e del Golfo.

Infine, poiché i nuovi indirizzi promozionali si muovono su un arco temporale triennale, dovrà essere privilegiata la formulazione a progetto, prevedendo anche specifici obiettivi Paese/Area.

4. Strategia di Sistema

Fare sistema sul piano promozionale per un Paese come l'Italia non è un "optional",ma una necessità. Le risorse pubbliche a sostegno della promozione sono in questa fase di assestamento delle finanze pubbliche poche, poco concentrate e quindi a rischio sul piano del tasso di efficacia complessivo.

E' indispensabile oramai creare sinergie e maggiore integrazione tra le iniziative dei molteplici interlocutori che annoverano l'internazionalizzazione delle imprese italiane tra le loro responsabilità ed obiettivi.

E' necessario un maggior utilizzo degli strumenti esistenti – incluso il Tavolo Strategico fra Ministero e Regioni di recente creazione,e gli Accordi di Programma rinnovati - per migliorare la cooperazione e il coordinamento delle iniziative promozionali, con un coinvolgimento maggiore dell'ICE e di tutti gli enti che a livello regionale operano per l'internazionalizzazione.

Nella stessa direzione, vanno costruite nuove e piu' efficaci modalità di lavoro e di dialogo strutturato tra i diversi enti preposti a favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE, SACE, SIMEST, BuonItalia).

<u>Missioni di sistema</u>

Le missioni commerciali di sistema sono un veicolo importante per l'ingresso e il rafforzamento della presenza economica italiana, in particolare su mercati complessi,in cui la relazione "government-to-government" rimane

una condizione imprescindibile di accesso e/o di successo in determinati settori di attività. Nel prossimo triennio queste missioni dovranno prevedere un maggiore coinvolgimento delle Regioni affinché si determini un modello efficace ed inclusivo di rappresentanza degli interessi del sistema Paese.

La collaborazione tra pubblico e privato (in particolare con Confindustria in rappresentanza degli interessi industriali) rimane l' elemento essenziale per il positivo sviluppo di queste missioni.

La fase di *follow-up* delle missioni commerciali, allo scopo di verificare e valutare l'impatto delle missioni in termini di nuovi investimenti e/o accordi con operatori locali,va decisamente rafforzata,inclusi meccanismi di valutazione ex-post.

5. Strategia Operativa

L'azione di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese è tesa,sul piano operativo,ad agevolare in maniera particolare l'accesso e la presenza delle piccole e medie imprese italiane sui mercati mondiali : offrendo loro assistenza logistica, garantendo loro supporto finanziario adeguato, assicurando servizi legali e di protezione del *made in Italy*.

La strategia operativa includerà quindi una molteplicità di strumenti ed assets già disponibili o da costruire/rafforzare,tenendo conto delle capacità di spesa e delle capacità di programmazione dei diversi soggetti :

- Accordi di settore: occorre rivederne la funzione e l'efficacia;
- Accordi di programma: garantire maggiore coerenza, un ciclo di programmazione definito e procedure più snelle, nell'ambito del coordinamento con le Regioni;
- Promozione delle aggregazioni di imprese e dei distretti: sviluppare iniziative promozionali premiali tese a superare il limite dimensionale delle piccole imprese; proseguire il finanziamento degli studi di fattibilità connessi ad investimenti congiunti di raggruppamenti di imprese;
- Partecipazione privata: attrarre maggiore compartecipazione privata alle iniziative pubbliche, soprattutto per le attività più tradizionali e i mercati maturi;

- Azioni di *network* con università scientifiche: garantire continuità agli studi di fattibilità e ai progetti all'estero di università e istituti di ricerca che coinvolgano le imprese;

- Rafforzamento del rapporto con gli investitori finanziari a sostegno della internazionalizzazione, quale metodo per l'individuazione dei mercati o dei settori emergenti;

- Rete informativa: rilanciare l'iniziativa per promuovere una rete unica al servizio delle imprese e dell'internazionalizzazione, mediante un maggiore livello di informazione condivisa ed una fruibilità più elevata delle informazioni;

- Valutazione dei programmi e delle iniziative promozionali: è auspicabile sviluppare con il concorso di altri attori interessati un sistema di monitoraggio ex-post delle iniziative promozionali e del follow-up relativo, finalizzato a misurare l' impatto e l' efficacia della programmazione.

07A07035

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 21 maggio 2007.

Definizione dei criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2007/2008.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 12 della legge n. 241/1990;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e variazioni;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio», che istituisce il sistema nazionale di istruzione;

Vista la circolare del Ministero dell'istruzione università e ricerca, dipartimento dei servizi nel territorio del 18 marzo 2003, n. 31;

Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ed in particolare l'art. 1-*bis*, comma 5;

Vista la legge 17 luglio 2006, di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, istitutiva del Ministero della pubblica istruzione;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2006 del Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007»;

Visto il comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in base al quale occorre definire per l'anno 2007, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie;

Considerato che con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 l'obbligo di istruzione è stato innalzato sino al secondo anno della scuola secondaria;

Considerata l'opportunità di mantenere un adeguato grado di continuità nelle modalità di finanziamento delle scuole paritarie ai fini di mantenere il servizio da esse svolto nell'ambito del sistema nazionale di istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Funzione pubblica delle scuole paritarie

Il presente decreto definisce i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2007/2008.

I contributi sono erogati al fine di sostenere la funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione.

Tali contributi sono destinati alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, in possesso del riconoscimento di parità nell'anno scolastico 2007/2008.

Sono fatte salve le norme relative alle regioni e alle province a statuto speciale.

Art. 2.

Piano annuale di riparto

Con apposito decreto del direttore della direzione generale competente sono ripartiti gli stanziamenti per le scuole non statali iscritti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, secondo quanto disposto dal presente decreto ministeriale. Tali stanziamenti sono assegnati alle scuole paritarie con il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado.

La ripartizione di cui al precedente comma dovrà comunque assicurare la necessaria continuità rispetto ai contributi erogati negli anni scolastici precedenti.

Art. 3.

Scuole paritarie senza fini di lucro

I contributi di cui ai successivi articoli 4, 6 e 7 sono erogati in via prioritaria alle scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non sono legate a società aventi fini di lucro o da queste controllate.

Ai fini del precedente comma, si intendono scuole paritarie senza fini di lucro quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro ovvero:

associazioni riconosciute di cui agli articoli 14 e ss. del codice civile;

associazioni non riconosciute di cui agli articoli 36 e ss. del codice civile, il cui atto costitutivo e/o statuto risulti da scrittura privata registrata o da atto pubblico;

fondazioni di cui agli articoli 14 e ss. del codice civile;

enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

altre istituzioni di carattere privato di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000;

imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155/2006;

enti pubblici;

cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2511 e ss. del codice civile;

cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991.

L'appartenenza ad una delle predette tipologie di soggetti giuridici senza fini di lucro e l'assenza dei legami di cui al primo comma devono essere autocertificate o documentate dai soggetti interessati.

Art. 4.

Scuole dell'Infanzia paritarie

Le risorse disponibili a livello nazionale per le scuole dell'infanzia paritarie sono ripartite come segue:

a) il 20% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul territorio nazionale;

b) l'80% è ripartito fra tutte le sezioni funzionanti sul territorio nazionale.

Le risorse di cui alla precedente voce *a)* sono ripartite assegnando a ciascuna scuola dell'infanzia paritaria un contributo fisso, uguale su tutto il territorio nazionale, assegnato in base al rapporto tra le risorse complessivamente assegnate ed il numero delle scuole dell'infanzia paritarie funzionanti.

Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo vengono considerate le scuole paritarie con almeno una sezione con un minimo di 8 alunni effettivamente iscritti e frequentanti, fatte salve situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale o territoriale, attestate dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente per territorio.

Le risorse di cui alla precedente voce *b)* sono ripartite assegnando, per ciascuna sezione effettivamente funzionante di scuola dell'infanzia paritaria gestita da soggetti senza fini di lucro, un contributo fisso, uguale su tutto il territorio nazionale. Il contributo è corrisposto per le sezioni effettivamente costituite e funzionanti, con un minimo di 15 alunni, fatta eccezione per le scuole a sezione unica.

Art. 5.

Scuole primarie paritarie convenzionate

Alle scuole primarie paritarie con convenzioni di parifica o convenzionate ai sensi della legge n. 27/2006 è riconosciuto un contributo di 19.367 euro per ciascuna delle classi convenzionate.

Tale contributo è ridotto proporzionalmente nel caso in cui gli alunni frequentanti le classi convenzionate siano in numero inferiore alla media degli alunni frequentanti le scuole primarie della provincia nella quale opera la scuola.

Alle scuole primarie paritarie con convenzioni di parifica o convenzionate ex legge n. 27/2006 è altresì riconosciuto il contributo annuale sopra indicato riferito a 24 ore settimanali di sostegno di alunni certificati in base alla legge n. 104/1992. Tale contributo è parametrato in relazione al numero di ore di sostegno riconosciute dal Gruppo di lavoro provinciale sull'Handicap e previste in convenzione.

Art. 6.

Scuole secondarie di I grado paritarie

A ciascuna scuola paritaria secondaria di I grado viene assegnato un contributo di 2.500 euro.

Viene inoltre assegnato un contributo di 1.000 euro per ciascuna classe di scuola paritaria secondaria di I grado in base ad una apposita graduatoria predisposta a livello nazionale fino all'esaurimento delle risorse disponibili, in ragione dei seguenti criteri:

numero di studenti;

numero di studenti certificati con handicap;

numero di studenti privi della cittadinanza italiana;

Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui trattasi le scuole gestite da soggetti senza fini di lucro precedono in graduatoria le altre.

Ai fini dell'inclusione nella predetta graduatoria tutte le scuole devono essere costituite da corsi completi e da classi funzionanti con un minimo di 8 alunni effettivamente iscritti e frequentanti. Si prescinde dal requisito del corso completo nel caso di scuole che abbiano ricevuto il riconoscimento della parità scolastica con la sola classe prima e che nella progressiva attivazione delle classi successive non siano ancora pervenute alla ultimazione del corso.

Il direttore della direzione generale competente con proprio decreto stabilirà i termini e le modalità di presentazione delle domande, di redazione della graduatoria e di erogazione dei contributi.

Art. 7.

Scuole secondarie di II grado paritarie

A ciascuna scuola paritaria secondaria di II grado viene assegnato, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, un contributo di 4.000 euro a scuola e di 2.000 euro a classe, relativamente alle sole classi prime e seconde, in base ad una apposita graduatoria predisposta a livello nazionale in ragione dei seguenti criteri, riferiti alle sole classi prime e seconde:

numero di studenti;

numero di studenti certificati con handicap;

numero di studenti privi della cittadinanza italiana.

Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui trattasi le scuole gestite da soggetti senza fini di lucro precedono in graduatoria le altre.

Ai fini dell'inclusione nella predetta graduatoria tutte le scuole devono essere costituite da corsi completi e da classi funzionanti con un minimo di 8 alunni effettivamente iscritti e frequentanti. Si prescinde dal requisito del corso completo nel caso di scuole che abbiano ricevuto il riconoscimento della parità scolastica con la sola classe prima e che nella progressiva attivazione delle classi successive non siano ancora pervenute alla ultimazione del corso.

Il direttore della direzione generale competente con proprio decreto stabilirà i termini e le modalità di presentazione delle domande, di redazione della graduatoria e di erogazione dei contributi.

Art. 8.

Contributi per l'inserimento dell'handicap nella scuola paritaria

Alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, con esclusione di quelle primarie con convenzioni di parifica o convenzionate, ex legge n. 27/2006, che accolgono studenti certificati per handicap in base alla legge n. 104/1992, effettivamente iscritti e frequentanti, è assegnato un contributo annuale per ogni alunno certificato, determinato a livello nazionale sulla base dei dati comunicati entro il mese di novembre di ciascun anno dagli Uffici scolastici regionali, che provvede-

ranno all'acquisizione delle certificazioni ed alla verifica della loro rispondenza ai parametri previsti dalla medesima legge, secondo successive disposizioni che saranno impartite dal direttore della direzione generale competente. Il contributo potrà essere differenziato per i diversi gradi di istruzione.

Il contributo di cui al presente articolo, previsto per le scuole primarie, è erogato anche alle scuole primarie con convenzioni di parifica convenzionate ex legge n. 27/2006 relativamente agli eventuali alunni certificati per i quali non è erogato il contributo di cui all'art. 5, comma 3 del presente decreto.

Art. 9.

Anagrafe

È costituita, all'interno del sistema di rilevazione informatizzata operante presso il Ministero della pubblica istruzione, l'Anagrafe nazionale delle scuole paritarie.

I contributi di cui al presente decreto verranno erogati sulla base dei dati rilevati dall'anagrafe delle scuole paritarie.

Le dichiarazioni e le autocertificazioni da acquisire all'anagrafe relative a ciascuna scuola paritaria devono essere rese dal Gestore della scuola o da persona da quest'ultimo delegata.

Le dichiarazioni e le autocertificazioni rese all'anagrafe dai Gestori o delle persone da questi delegate non sono sostitutive della documentazione che la normativa vigente prevede debba essere comunque inviata agli Uffici scolastici regionali.

Sulle dichiarazioni e sulle autocertificazioni rese all'anagrafe dai Gestori o dalle persone da questi delegate gli Uffici scolastici regionali esercitano la prescritta vigilanza.

Art. 10.

Cessazione di efficacia di precedenti disposizioni

A far data dalla conclusione dell'anno scolastico di pubblicazione del presente decreto cessano di avere efficacia il decreto ministeriale 10 luglio 1991, n. 210, il decreto ministeriale 8 ottobre 2001, n. 147, il decreto ministeriale 9 novembre 2001, n. 161, il decreto ministeriale 11 febbraio 2005, n. 27 e tutte le altre disposizioni in materia di erogazione dei contributi alle scuole non statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Art. 11.

Dichiarazioni mendaci

Le dichiarazioni di cui al presente decreto sono rese sotto responsabilità del gestore della scuola paritaria. Dichiarazioni mendaci, oltre alle previste sanzioni di legge, costituiscono motivo di revoca del contributo assegnato con obbligo di restituzione e di inammissibilità all'erogazione dei contributi per il successivo anno scolastico

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 21 maggio 2007

Il Ministro: FIORONI

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 31

07A06980

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 luglio 2007.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio chimico merceologico azienda speciale della CCIAA di Napoli» autorizzato con decreto 26 settembre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 24 ottobre 2002, con il Laboratorio chimico merceologico azienda speciale della CCIAA di Napoli, ubicato in Napoli, corso Meridionale n. 58 è stato autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 143 del 22 giugno 2005, con il quale al sopra citato Laboratorio chimico merceologico azienda speciale della CCIAA di Napoli è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 22 giugno 2007, comunica di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto ministeriale 8 giugno 2005;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il Laboratorio chimico merceologico azienda speciale della CCIAA di Napoli, ubicato in Napoli, corso Meridionale n. 58, è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa (>0,1 g/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità volatile (>0,08 g di acido acetico/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Ceneri (> 0,0001g/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Titolo alcolometrico volumico (>0,19% vol)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 128/2004 allegato 4bis + Reg. CE 355/2005
Acidità totale (0,1 g di acido tartarico/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Anidride solforosa libera, Anidride solforosa totale (> 5 mg/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25
Caratteristiche cromatiche (> 0,1 unità di assorbanza)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 40
Estratto secco totale, Estratto non riduttore, Estratto ridotto, Resto di estratto (> 0,5 g/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Indice di Folin-Ciocalteu (>30)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 41
Massa volumica e densità relativa a 20° C (0.98- 1.1 g/ml)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
pH (2,5-7)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Solfati (>0,1 g/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12
Zuccheri riduttori (> 0,5 g/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5 par 3.2

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A06879

DECRETO 17 luglio 2007.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «ISVEA Srl» autorizzato con decreto 1º ottobre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 1º ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 26 ottobre 2002, con il quale il laboratorio ISVEA Srl, ubicato in Poggibonsi (Siena), via Basilicata n. 1-3, località Fosci è stato autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2005, con il quale al laboratorio ISVEA Srl, ubicato in Poggibonsi (Siena), via Basilicata n. 1-3, località Fosci è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 23 maggio 2007, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 marzo 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto ministeriale 13 giugno 2005;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio ISVEA Srl, ubicato in Poggibonsi (Siena), via Basilicata n. 1-3, località Fosci è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Esteri metilici degli acidi grassi: miristico, palmitico, palmitoleico, margarico, margaroleico, stearico, oleico, linoleico, arachico, linolenico, eicosanoico, beenico, lignocerico	Reg. CEE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992 + COI T.20 DOC.24 - 2001
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto: K232, K270, DK	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993 + COI T.20 DOC.19 REV.1 - 2001
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/91 allegato III

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A06880

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 12 luglio 2007.

Modifica al vigente piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, concernente le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004 n. 176, contenente il regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 concernente la riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2002 - Supplemento ordinario n. 146;

Vista la decisione 2002/676/CE, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella comunità europea (decisione spettro radio);

Vista la decisione 2004/545/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 79 GHz ai fini dell'uso di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità;

Vista la decisione 2005/50/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo (30 giugno 2013) di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità;

Vista la decisione 2005/513/CE, così come modificata dalla successiva 2007/90/CE, relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda dei 5 GHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN);

Vista la decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio;

Vista la decisione 2006/804/CE, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID) che operano nella banda UHF (865-868 MHz);

Vista la decisione 2007/131/CE relativa all'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità;

Decreta:

Art. 1.

La banda di frequenze 77-81 GHz può essere impiegata, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, ad uso collettivo, da apparati radar a corto raggio (SRR) a larga banda, installati a bordo degli autoveicoli, aventi le caratteristiche tecniche previste dalla decisione 2004/545/CE.

La banda di frequenze 21,625-26,626 GHz può essere impiegata fino al 30 giugno 2013, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, ad uso collettivo, da apparati radar a corto raggio (SRR) a larga banda, installati a bordo degli autoveicoli, aventi le caratteristiche tecniche previste dalla decisione 2005/50/CE.

Tali applicazioni sono soggette al regime di «libero uso» ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003.

Art. 2.

Le bande di frequenze 5.150-5.350 MHz, limitatamente all'utilizzo all'interno di edifici, e 5.470- 5.725 MHz possono essere impiegate, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, ad uso collettivo, da sistemi a corto raggio per la trasmissione dati a larga banda ad alta velocità (WAS/RLANs) aventi le caratteristiche tecniche di cui all'art. 4 della decisione 2005/513/CE, così come modificata dalla successiva 2007/90/CE.

Tali applicazioni, per quanto riguarda l'uso privato, sono soggette al regime di «libero uso» ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera *b)* del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 104, comma 1, lettera *c)*, numero 3) dello stesso Codice che prevede il regime di autorizzazione generale.

Per quanto riguarda l'uso pubblico, lo stesso è regolamentato dal decreto ministeriale 28 maggio 2003, modificato dal decreto ministeriale 4 ottobre 2005 e dalla delibera dell'Autorità n. 183/03/CONS

Art. 3.

Le bande di frequenze di cui agli allegati alle decisioni 2006/771/CE e 2007/131/CE possono essere utilizzate su base di non interferenza e senza diritto a protezione, ad uso collettivo, rispettivamente da apparecchiature a corto raggio e da quelle che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga, aventi le caratteristiche tecniche previste da tali decisioni, Tali applicazioni sono soggette al regime di «libero uso» ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003.

Art. 4.

La banda di frequenze 865-868 MHz può essere impiegata, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, ad uso collettivo da apparati a corto raggio per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID), aventi le caratteristiche tecniche di cui alla decisione 2006/804/CE.

Tali applicazioni sono soggette al regime di «libero uso» ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera *o)* del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2007

Il Ministro: GENTILONI SILVERI

07A06958

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 luglio 2007.

Incremento del numero dei posti per l'attivazione dei corsi sperimentali presso la SSIS - Veneto, per l'anno accademico 2007/2008.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto-legge 24 novembre 1998, n. 460, art. 6;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004, n. 270, «Regolamenti recanti norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2007 con il quale, per l'anno accademico 2007/2008, è stato assegnato il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario;

Vista la nota n. 12496 del 15 maggio 2007 dell'Università di Venezia, nella quale viene chiesta l'assegnazione di ulteriori di 125 posti da destinare all'attivazione sperimentale di corsi biennali di abilitazione in italiano (Lingua L2), in lingua e letteratura araba, lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud orientale, lingua e letteratura romena, lingua e letteratura neogreca, lingua e letteratura portoghese;

Ritenuto opportuno consentire l'aumento richiesto atteso il crescente numero di iscrizioni di cittadini extra comunitari per gli ambiti suindicati;

Decreta:

Articolo unico

Limitatamente all'anno accademico 2007/2008 il numero dei posti presso la SSIS - Veneto - è incrementato di ulteriori 125 posti (da 680 a 805) per l'attivazione sperimentale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2007

Il Ministro: MUSSI

07A07000

DECRETO 4 luglio 2007.

Rettifica del potenziale formativo del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, presso l'Università di Bologna, per l'anno accademico 2007/2008.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche:

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modifiche;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 2007, con il quale sono stati assegnati i posti a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria;

Vista la nota n. 29682 del 20 giugno 2007 con la quale l'Università degli studi di Bologna chiede che nella tabella allegata al sopracitato decreto venga rettificato il numero dei posti ad essa assegnati, a seguito di errata comunicazione della Università stessa, da posti 285 a posti 290 per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia e da 15 posti a 10 posti per studenti non comunitari residenti all'estero;

Ritenuto necessario modificare l'allegata tabella A, parte integrante del decreto ministeriale 29 maggio 2007;

Decreta:

Articolo unico

Limitatamente all'a.a. 2007/2008, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria è determinato, per l'Università degli studi di Bologna, in posti 290 per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia e in posti 10 posti per studenti non comunitari residenti all'estero.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2007

Il Ministro: MUSSI

07A07001

DECRETO 16 luglio 2007.

Incremento del numero dei posti per l'ammissione alla SSIS - Perugia, per l'anno accademico 2007/2008.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il D.I. 24 novembre 1998, n. 460, art. 6;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004, n. 270, «Regolamenti recanti norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2007 con il quale, per l'anno accademico 2007/2008, è stato assegnato il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario;

Vista la nota del 22 giugno 2007 dell'Università di Perugia, con la quale chiede che nella Tabella allegata al suindicato decreto venga rettificato il numero dei posti assegnati, a seguito di errata comunicazione dell'Università stessa, da posti 286 a posti 289;

Ritenuto necessario modificare l'allegata Tabella A;

Decreta:

Articolo unico

Limitatamente all'anno accademico 2007/2008 il numero dei posti presso la SSIS - Perugia - è incrementato di ulteriori 3 posti (da 286 a 289).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2007

Il Ministro: MUSSI

07A06999

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DELIBERAZIONE 4 luglio 2007.

Disposizioni modificative e integrative della deliberazione 26 aprile 2006, relativa all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL COMITATO NAZIONALE
DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto l'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto, in particolare, l'art. 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede che le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno siano iscritte all'Albo senza essere sottoposte alle garanzie finanziarie e a seguito di semplice richiesta scritta alla Sezione regionale dell'Albo territorialmente competente senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

Vista la propria deliberazione 26 aprile 2006, prot. n. 01/CN/ALBO, relativa all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'allegato «B» alla citata deliberazione 26 aprile 2006, prot. n. 01/CN/ALBO, recante il modello di ricevuta della richiesta d'iscrizione ai sensi dell'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerato che la suddetta ricevuta consente in via provvisoria alle imprese interessate di svolgere l'attività oggetto dell'iscrizione all'Albo in attesa della emanazione del provvedimento formale d'iscrizione o del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività di cui all'art. 1, commi 3 e 4, della deliberazione 26 aprile 2006, prot. n. 01/CN/ALBO;

Ritenuto, pertanto, di fissare un termine temporale alla validità delle ricevute rilasciate sia in data successiva che in data anteriore all'entrata in vigore della presente deliberazione;

Delibera:

Art. 1.

1. Nel modello di ricevuta di cui all'allegato «B» della citata deliberazione 26 aprile 2006, prot. n. 01/CN/ALBO, dopo la frase: «Segue provvedimento formale d'iscrizione, con efficacia dalla data di ricezione della richiesta» è aggiunta la seguente «La presente ricevuta è valida sei mesi dalla data del rilascio.».

2. Il termine di validità delle ricevute rilasciate anteriormente all'entrata in vigore della presente deliberazione è fissato alla data del 31 dicembre 2007.

La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2007

Il Presidente: LARAIA

Il segretario: ONORI

07A06996

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 17 maggio 2007.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la società Sviluppo Italia Turismo S.p.a. - I Aggiornamento. (Deliberazione n. 25/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, che riforma la legislazione nazionale del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, che stabilisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al citato decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, fondi per le aree sottoutilizzate nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi speciali e aggiuntivi a finanziamento nazionale di cui sopra, sono altresì identificati gli strumenti di intervento finanziabili con i fondi in questione, si prevede inoltre che le amministrazioni riferiscano a questo Comitato in ordine all'andamento degli strumenti, definendo le procedure con cui questo Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile, trasferisce risorse dall'uno all'altro fondo con i conseguenti effetti di bilancio e tenuto anche conto che l'art. 4, comma 129, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004), prevede tra l'altro l'utilizzabilità, previa delibera del CIPE, della dotazione del citato fondo di cui all'art. 61 anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono nel fondo previsto dall'art. 60;

Visto l'art. 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 siano utilizzate nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata a aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15 % sia riservato alle aree sottoutilizzate del centro-nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del Trattato C.E., nonché nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;

Vista la nota n. SG(2000) D/102347 del 13 marzo 2000, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) con la quale la Commissione europea comunica la propria decisione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alle sopra indicate modalità e procedure nel settore turistico-alberghiero nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 3 luglio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2003), con il quale, in riferimento al disposto di cui all'art. 61, comma 10, della citata legge n. 289/2002, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma la somma di 383.000.000 euro, pari al 30% delle economie della legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni relative ai contratti di programma;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Vista la propria delibera 20 dicembre 2004, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 86/2005), con la quale si autorizza il Ministero delle attività produttive alla stipula del contratto di programma con le società Sviluppo Italia Turismo S.p.A., Terme di Santa Cesarea S.p.A., Torre d'Otranto S.p.A., S.A.P.O. S.p.A. e Costa di Sibari S.p.A., per la realizzazione di poli turistici integrati in Sicilia (Sciacca-AG), Calabria (Simeri Crichi-CZ, Gizzeria-CZ e Sibari-CZ) e Puglia (Otranto-LE), aree ricadenti nell'Obiettivo 1, coperte da deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E. e con la quale sono ammessi investimenti per 319.266.000 euro, agevolazioni finanziarie pari a 141.151.470 euro (di cui 74.534.500 euro a carico dello Stato, 7.507.630 euro a carico della regione Siciliana, 40.000.000 euro a carico della regione Calabria e 19.109.340 euro a carico della regione Puglia) e nuova occupazione diretta pari a 1.449 U.L.A. con un termine per la realizzazione degli investimenti fissato in trentasei mesi a decorrere dalla stipula del contratto;

Vista la propria delibera 22 marzo 2006, n. 18 (*Gazzetta Ufficiale* n. 180/2006), con la quale sono stati rettificati alcuni dati occupazionali nonché l'ubicazione di alcune delle iniziative previste dal citato contratto di programma;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (disposizioni urgenti di protezione civile) n. 3540 del 4 agosto 2006, che prevede che la regione Calabria predisponga, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo, un programma pluriennale di interventi diretti a fronteggiare l'emergenza alluvionale di Vibo Valentia del giorno 3 luglio 2006, da finanziare anche mediante la riallocazione delle risorse residue destinate alla medesima regione dal contratto di programma approvato con la citata delibera n. 84/2004;

Viste le note n. 0018276 del 27 marzo 2007 e n. 0006655 del 18 aprile 2007, con le quali il Ministero dello sviluppo economico ha sottoposto a questo Comitato la proposta di rimodulazione degli investimenti previsti nella regione Calabria dal contratto di programma Sviluppo Italia Turismo approvato con la citata delibera n. 84/2004 e la proposta di trasferimento delle risorse relative al contratto di programma stesso e così resesi disponibili dal Fondo incentivi del Ministero proponente al Fondo ex art. 61 della citata legge finanziaria 2003, per la successiva messa a disposizione delle risorse a favore della struttura commissariale competente ai sensi della citata ordinanza di Protezione civile;

Viste le note n. 8071 e n. 8106 del 15 maggio 2007, con le quali il Ministero dello sviluppo economico a seguito degli approfondimenti richiesti nel corso della seduta del Comitato precedente del 24 aprile 2007 - ha precisato che gli interventi previsti dal programma pluriennale di cui alla citata ordinanza n. 3540 del 4 agosto 2006 riguardano il reinsediamento e la delocalizzazione delle attività imprenditoriali danneggiate a seguito dell'emergenza alluvionale che ha colpito Vibo Valentia;

Considerato che la regione Calabria, con delibera n. 210 del 23 aprile 2007, ha destinato al programma pluriennale previsto dalla citata ordinanza n. 3540/2006 la propria quota di risorse liberate dalla rimodulazione del contratto di programma di cui sopra, pari a 19.893.359 euro;

Ritenuto, in considerazione dell'urgenza di dare esecuzione alla predetta ordinanza, di procedere ad una rimodulazione del citato contratto di programma Sviluppo Italia Turismo;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di programma Sviluppo Italia Turismo S.p.A. di cui alle premesse. Il contratto aggiornato prevede investimenti pari a 228.766.000 euro, così come specificato nell'allegata tabella, che fa parte integrante della presente delibera.

2. L'onere aggiornato a carico della finanza pubblica è pari a 92.901.770 euro, di cui 46.178.159 euro a carico dello Stato. La restante somma sarà così finanziata: 7.507.630 euro a carico della regione siciliana, 20.106.641 euro a carico della regione Calabria e l'intera quota di 19.109.340 euro a carico della regione Puglia.

3. Il minor onere previsto, tutto relativo ad interventi localizzati nella regione Calabria, è pari a 48.249.700 euro, di cui 28.356.341 euro a carico dello Stato e 19.893.359 euro a carico della regione Calabria. I risparmi così conseguiti per la citata quota a carico dello Stato, saranno trasferiti con altra deliberazione di questo Comitato, da approvare in data odierna, al fondo ex art. 61 della legge finanziaria 2003 per la messa a disposizione a favore della struttura commissariale competente, ai sensi della citata ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un'occupazione diretta non inferiore a n. 760 U.L.A. (unità lavorative annue).

5. Rimane invariato quant'altro stabilito con le citate delibere n. 84/2004 e n. 18/2006.

6. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dall'approvazione della presente delibera, trasmettendo alla Segreteria di questo Comitato copia del contratto aggiornato entro trenta giorni dal suo perfezionamento.

Roma, 17 maggio 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 217

ALLEGATO

Tabella

CONTRATTO DI PROGRAMMA SVILUPPO ITALIA TURISMO S.P.A. - I aggiornamento

Importi in euro

N.	Intervento	Società realizzatrice	Localizzazione investimenti	Investimento	Agevolazione concessa	% contributo rispetto al massimo concedibile	U.L.A.
	SICILIA						
1	Sciacca Golf Resort	Sviluppo Italia Turismo S.p.A.	Sciacca (AG)	39.860.000	14.869.890	80	151
2	Sciacca Albergo e Golf	Sviluppo Italia Turismo S.p.A.	Sciacca (AG)	27.256.000	10.155.540	80	122
	Totale SICILIA			**67.116.000**	**25.025.430**		**273**
	CALABRIA						
3	Simeri Golf Resort	Sviluppo Italia Turismo S.p.A.	Simeri Crichi (CZ)	26.000.000	13.235.000	80	76
4	Villaggio Family	S.A.P.O. S.p.A.	Simeri Crichi (CZ)	3.000.000	1.220.000	64	4
5	Villaggio Floriana	Sviluppo Italia Turismo S.p.A.	Simeri Crichi (CZ)	20.000.000	8.425.000	64	20
6	Gizzeria Golf Resort	Sviluppo Italia Turismo S.p.A.	Gizzeria (CZ)	19.000.000	9.593.000	80	56
7	Sibari Golf Resort	Sviluppo Italia Turismo S.p.A.	Sibari-Cassano allo Jonio (CS)	26.000.000	13.216.000	80	76
8	Residence Costa di Sibari	Costa di Sibari S.p.A.	Sibari-Cassano allo Jonio (CS)	7.500.000	3.078.000	64	17
	TOTALE CALABRIA			**101.500.000**	**48.767.000**		**249**
	PUGLIA						
9	Villaggio All inclusive	Sviluppo Italia Turismo S.p.A.	Otranto (LE)	15.150.000	4.500.330	64	34
10	Country Club	Sviluppo Italia Turismo S.p.A.	Otranto (LE)	18.000.000	6.631.860	80	75
11	Terme di Santa Cesarea	Terme di Santa Cesarea S.p.A.	Santa Cesarea (LE)	17.000.000	5.027.130	64	27
12	Torre D'Otranto	Torre D'Otranto S.p.A.	Otranto (LE)	10.000.000	2.950.020	64	102
	TOTALE PUGLIA			**60.150.000**	**19.109.340**		**238**
	TOTALE CONTRATTO			**228.766.000**	**92.901.770**		**760**

07A06966

DELIBERAZIONE 17 maggio 2007.

Trasferimento delle risorse derivanti dalla rimodulazione del contratto di programma Sviluppo Italia Turismo dal fondo incentivi del Ministero dello sviluppo economico al Fondo ex articolo 61 L.F. 2003 (Riprogrammazione in favore della struttura commissariale ex ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3540/2006). (Deliberazione n. 26/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e in particolare l'art. 19, comma 5, che ha istituito un fondo cui far affluire le disponibilità di bilancio recate dalle predette leggi;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, fondi per le aree sottoutilizzate nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi speciali e aggiuntivi a finanziamento nazionale di cui sopra, sono altresì identificati gli strumenti di intervento finanziabili con i fondi in questione, si prevede inoltre che le amministrazioni riferiscano a questo Comitato in ordine all'andamento degli strumenti, definendo le procedure con cui questo Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile, trasferisce risorse dall'uno all'altro fondo con i conseguenti effetti di bilancio e tenuto anche conto che l'art. 4, comma 129, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), prevede tra l'altro l'utilizzabilità, previa delibera del CIPE, della dotazione del citato fondo di cui all'art. 61 anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono nel fondo previsto dall'art. 60;

Vista la propria delibera 20 dicembre 2004, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 86/2005), con la quale si autorizza il Ministero delle attività produttive alla stipula del contratto di programma con le società Sviluppo Italia turismo S.p.A., Terme di Santa Cesarea S.p.A., Torre d'Otranto S.p.A., S.A.P.O. S.p.A. e Costa di Sibari S.p.A., per la realizzazione di poli turistici integrati in Sicilia (Sciacca-AG), Calabria (Simeri Crichi-CZ, Gizzeria-CZ e Sibari-CZ) e Puglia (Otranto-LE), aree ricadenti nell'Obiettivo 1, coperte da deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E. e con la quale sono ammessi investimenti per 319.266.000 euro, agevolazioni finanziarie pari a 141.151.470 euro (di cui 74.534.500 euro a carico dello Stato, 7.507.630 euro carico della regione siciliana, 40.000.000 euro a carico della regione Calabria e 19.109.340 euro a carico della regione Puglia) e nuova occupazione diretta pari a 1.449 U.L.A. con un termine per la realizzazione degli investimenti fissato in trentasei mesi a decorrere dalla stipula del contratto;

Vista la propria delibera 22 marzo 2006, n. 18 (*Gazzetta Ufficiale* n. 180/2006), con la quale sono stati rettificati alcuni dati occupazionali nonché l'ubicazione di alcune delle iniziative previste dal citato contratto di programma;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3540 del 4 agosto 2006 recante disposizioni urgenti di protezione civile, la quale prevede che la regione Calabria predisponga, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, un programma pluriennale di interventi diretti a fronteggiare l'emergenza alluvionale di Vibo Valentia del 3 luglio 2006, da finanziare anche mediante la riallocazione delle risorse residue destinate alla medesima regione dal contratto di programma approvato con la citata delibera n. 84/2004;

Considerato che la regione Calabria, con delibera della Giunta regionale n. 210 del 23 aprile 2007, ha destinato al cofinanziamento del citato programma pluriennale di interventi la propria quota di risorse, pari a 19.893.359 euro, resasi disponibile a seguito della rimodulazione del contratto di programma sopra richiamato;

Vista la propria delibera n. 25/2007, adottata in data odierna, che ha approvato la rimodulazione degli investimenti previsti nella regione Calabria dal contratto di programma Sviluppo Italia Turismo approvato con la citata delibera n. 84/2004 e ha disposto che i risparmi così conseguiti per il minor onere previsto, tutto relativo ad interventi localizzati nella regione Calabria pari a 48.249.700 euro (di cui 28.356.341 euro a carico dello Stato e 19.893.359 euro a carico della regione Calabria), siano messi a disposizione della struttura commissariale competente, ai sensi della citata ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che la citata quota a carico dello Stato di 28.356.341 euro va trasferita, ai sensi dell'art. 60 della legge finanziaria 2003, dal fondo incentivi del

Ministero dello sviluppo economico al fondo di cui all'art. 61 della stessa legge finanziaria, per la successiva messa a disposizione della competente struttura commissariale;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico,

Delibera:

A seguito della rimodulazione degli investimenti previsti nella regione Calabria dal contratto di programma Sviluppo Italia Turismo di cui alla delibera di questo Comitato n. 25/2007 adottata in data odierna, si rendono disponibili sul fondo incentivi del Ministero dello sviluppo economico risorse pari a 28.356.341 euro quale minore onere a carico dello Stato per il finanziamento del citato contratto di programma.

Tali risorse, destinate al finanziamento del programma di interventi nella detta regione di cui alla ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3540/2006 richiamata in premessa, sono trasferite al fondo per le aree sottoutilizzate previsto dall'art. 61 della legge n. 289/2002 per la loro successiva messa a disposizione a favore della struttura commissariale competente.

Roma, 17 maggio 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 218

07A06965

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 13 luglio 2007.

Autorizzazione a Liguria Vita S.p.A., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (Provvedimento n. 2535).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Visto il decreto ministeriale in data 4 giugno 1990, con il quale Liguria Vita S.p.A. con sede in Segrate (Milano), via Milano 2, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami vita;

Vista l'istanza del 15 marzo 2007, con la quale Liguria Vita S.p.A. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Vista la documentazione allegata all'istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 22 maggio 2007;

Considerato che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da Liguria Vita S.p.A. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 12, 13 e 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 12 luglio 2007, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone:

La società Liguria Vita S.p.A. con sede in Segrate (Milano), via Milano 2, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Roma, 13 luglio 2007

Il presidente: GIANNINI

07A06987

PROVVEDIMENTO 13 luglio 2007.

Trasferimento del portafoglio della rappresentanza per l'Italia di Swiss Re Frankona Ruckversicherungs-Aktiengesellschaft, in Roma, a Swiss Reinsurance Company, in Zurigo, da attuarsi mediante cessione del ramo d'azienda e contestuale assegnazione del portafoglio trasferito alla rappresentanza per l'Italia di Swiss Reinsurance Company, in Roma. Decadenza della rappresentanza in Italia di Swiss Re Frankona Ruckversicherungs-Aktiengesellschaft dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa. (Provvedimento n. 2534).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Visti i provvedimenti ISVAP del 1º aprile 1996 e del 23 dicembre 1996 di autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami danni e vita rilasciata alla rappresentanza per l'italia di Swiss Re Frankona Ruckversicherungs-Aktiengesellschaft, con sede in Roma, via dei Giuochi Istmici 40;

Visti i provvedimenti ISVAP del 17 dicembre 1998 e del 21 novembre 2002 di autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami danni e vita rilasciata alla rappresentanza per l'italia di Swiss Reinsurance Company, con sede in Roma, via dei Giuochi Istmici 40;

Vista l'istanza del 9 febbraio 2007, con la quale Swiss Re Frankona Ruckversicherungs-Aktiengesellschaft ha chiesto l'approvazione del trasferimento del portafoglio della propria rappresentanza per l'italia a Swiss Reinsurance Company e contestuale assegnazione del portafoglio trasferito alla rappresentanza per l'italia di Swiss Reinsurance Company;

Vista la documentazione allegata all'istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 30 maggio 2007;

Vista la delibera di approvazione del trasferimento di portafoglio assunta in data 27 settembre 2006 dal consiglio di amministrazione di Swiss Re Frankona Ruckversicherungs-Aktiengesellschaft;

Accertato che la rappresentanza per l'Italia di Swiss Reinsurance Company disporrà al 31 dicembre 2007 del margine di solvibilità necessario tenuto conto del trasferimento del portafoglio della rappresentanza per l'Italia di Swiss Re Frankona Ruckversicherungs-Aktiengesellschaft;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, ricorre il presupposto di cui all'art. 240, comma 1, lettera *d)* per l'emanazione del provvedimento di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa rilasciata alla rappresentanza per l'Italia di Swiss Re Frankona Ruckversicherungs-Aktiengesellschaft;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 12 luglio 2007, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento del portafoglio della rappresentanza per l'Italia di Swiss Re Frankona Ruckversicherungs-Aktiengesellschaft, con sede in Roma, a Swiss Reinsurance Company, con sede in Zurigo, da attuarsi mediante cessione del ramo d'azienda e contestuale assegnazione del portafoglio trasferito alla rappresentanza per l'italia di Swiss Reinsurance Company, con sede in Roma.

Art. 2.

La rappresentanza per l'italia di Swiss Re Frankona Ruckversicherungs-Aktiengesellschaft, con sede in Roma, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Roma, 13 luglio 2007

Il presidente: GIANNINI

07A06988

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 13 giugno 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Vicenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Vista la proposta del Procuratore generale della Repubblica - Corte di appello di Venezia trasmessa a questa Direzione regionale del Veneto con nota prot. n. 1115/07 del 29 giugno 2007 e relativa all'emanazione del decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E. T.;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Vicenza nel giorno 2 luglio 2007, per l'intera giornata, a causa manutenzione straordinaria dei sistemi centrali CED DTT, con conseguente sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.

Motivazione.

L'Automobile Club d'Italia - Ufficio provinciale di Vicenza, con nota del 27 giugno 2007 prot. 1146, ha comunicato la chiusura al pubblico nel giorno 2 giugno 2007 per blocco di tutte le procedure e i servizi telematici, con conseguente chiusura dell'Ufficio.

Riferimenti normativi:

1. decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

2. decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

3. statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

4. regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 13 giugno 2007

Il direttore regionale: PIZZATO

07A06923

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del Pubblico registro automobilistico di Sassari dal 2 luglio 2007 al 6 luglio 2007 per rinnovamento tecnico dei sistemi e procedure necessarie per l'adeguamento del sistema informatico alla gestione delle nuove province sarde.

Motivazioni.

L'ufficio del pubblico registro di Sassari non ha operato nei suddetti giorni per rinnovamento tecnico dei sistemi e procedure necessarie per l'adeguamento del sistema informatico alla gestione delle nuove province sarde; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Sassari ha confermato il mancato funzionamento dell'Ufficio dandone comunicazione a questa Direzione regionale con nota n. 1368/14/4 del 9 luglio 2007.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'ARIET e dell'IPI.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 11 luglio 2007

Il direttore regionale: MONTONE

07A06926

PROVVEDIMENTO 13 luglio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Rovigo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Vista la proposta del Procuratore generale della Repubblica - Corte di appello di Venezia trasmessa a questa Direzione regionale del Veneto con nota prot. n. 1120/2007 del 29 giugno 2007 e relativa all'emanazione del decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.,

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Rovigo, a causa del blocco totale di tutte le procedure e i servizi telematici avvenuto il 2 luglio 2007, per l'intera giornata, con relativa sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.

Motivazione.

L'ufficio dell'Automobile Club d'Italia - sede di Rovigo, con nota del 20 giugno 2007, prot. 341/PE/07, ha comunicato la chiusura al pubblico nella giornata del 2 luglio 2007, a causa di blocco totale di tutte le procedure e i servizi telematici.

Riferimenti normativi:

1. decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

2. decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

3. statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

4. regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 13 luglio 2007

Il direttore regionale: PIZZATO

07A06924

PROVVEDIMENTO 13 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Vista la proposta del Procuratore generale della Repubblica - Corte di appello di Venezia trasmessa a questa Direzione regionale del Veneto con nota prot. n. 1116/2007 del 29 giugno 2007 e relativa all'emanazione del decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova, nel giorno 2 luglio 2007 per l'intera giornata, per blocco delle procedure telematiche, con conseguente sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.

Motivazione.

L'ufficio dell'Automobile Club d'Italia - sede di Padova, con nota del 26 giugno 2007, prot. 2386, ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio nel giorno 2 luglio 2007, per l'intera giornata, con conseguente chiusura dell'ufficio per blocco delle procedure telematiche.

Riferimenti normativi:

1. decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

2. decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

3. statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

4. regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 13 luglio 2007

Il direttore regionale: PIZZATO

07A06925

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Cuneo, il giorno 2 luglio 2007.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo, a causa del blocco totale di tutte le procedure e servizi telematici, è stato chiuso al pubblico il giorno 2 luglio 2007. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 4116/APC/07 (14.4) del 2 luglio 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/1267/2007 del 9 luglio 2007.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 18 luglio 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A06993

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Biella il giorno 2 luglio 2007.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella, a causa del blocco totale di tutte le procedure e servizi telematici, è stato chiuso al pubblico il giorno 2 luglio 2007. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 4114/APC/07 (14.4) del 2 luglio 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/1262/2007 del 9 luglio 2007.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 18 luglio 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A06994

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Torino il giorno 2 luglio 2007.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino, a causa del blocco totale di tutte le procedure e servizi telematici, è stato chiuso al pubblico il giorno 2 luglio 2007. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 4231/APC/07 (14.4) del 5 luglio 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo, provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/1287/2007 dell'11 luglio 2007.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 18 luglio 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A06995

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 20 luglio 2007.

Riclassificazione del medicinale Token (calcipotriolo + betametasone), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio, presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società lntendis S.p.A. ha ottenuto la classificazione del medicinale TOKEN come di seguito indicato:

Confezione:

tubo in alluminio da 30 g di unguento - A.I.C. n. 035676030/M (in base 10) 120RVY (in base 32

Classe di rimborsabilità: «C».

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 12 giugno 2007;

Vista la deliberazione n. 19 del 28 giugno 2007 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TOKEN (calcipotriolo + betametasone) è rimborsato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione

tubo in alluminio da 30 g di unguento - A.I.C. n. 035676030/M (in base 10) 120RVY (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A»

Prezzo ex factory (iva esclusa 16,96 euro).

Prezzo al pubblico (iva inclusa 27,99 euro).

Sconto obbligatorio del 10% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del settore scientifico-disciplinare.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 luglio 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A06909

DETERMINAZIONE 20 luglio 2007.

Riclassificazione del medicinale Seractil (dexibuprofene), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive

di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Therabel Gienne Pharma S.p.A. ha ottenuto la classificazione del medicinale Seractil come di seguito indicato:

Confezione:

30 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 400 mg - A.I.C. n. 034765154/M (in base 10) 114YC2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 12 giugno 2007;

Vista la deliberazione n. 19 del 28 giugno 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SERACTIL (dexibuprofene) è rimborsato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione:

30 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 400 mg - A.I.C. n. 034765154/M (in base 10) 114YC2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A» nota 66.

Prezzo ex factory (iva esclusa 5,25 euro).

Prezzo al pubblico (iva inclusa 8,67 euro).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 luglio 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A06910

DETERMINAZIONE 20 luglio 2007.

Riclassificazione del medicinale Dovobet (calcipotriolo + betametasone), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive

di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Leo Pharmaceutical products Ltd ha ottenuto la classificazione del medicinale Dovobet come di seguito indicato:

Confezione:

tubo in alluminio da 30 g di unguento - A.I.C. n. 035675038/M (in base 10) 120QWY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 12 giugno 2007;

Vista la deliberazione n. 19 del 28 giugno 2007 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DOVOBET (calcipotriolo + betametasone) è rimborsato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione:

tubo in alluminio da 30 g di unguento - A.I.C. n. 035675038/M (in base 10) 120QWY (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (iva esclusa 16,96 euro).

Prezzo al pubblico (iva inclusa 27,99 euro).

Sconto obbligatorio del 10 % sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del S.S.N.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 luglio 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A06911

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 11 luglio 2007.

Disposizioni organizzative riguardanti il procedimento istruttorio di «Identificazione ed analisi dei mercati della terminazione internazionale verso singole direttrici», avviato con delibera n. 588/06/CONS. (Deliberazione n. 352/07/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio dell'11 luglio 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, di recepimento delle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/22/CE (direttiva servizio universale), recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elet-

troniche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera n. 417/06/CONS del 28 giugno 2006, recante «Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2006, n. 208;

Vista la delibera n. 588/06/CONS del 27 settembre 2006, recante «Avvio del procedimento «Identificazione ed analisi dei mercati della terminazione internazionale verso singole direttrici» ai sensi degli articoli 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 ottobre 2006, n. 239;

Vista la delibera n. 37/07/CONS del 25 gennaio 2007, recante «Modifiche alla delibera n. 588/06/CONS concernente «Identificazione ed analisi dei mercati della terminazione internazionale verso singole direttrici» ai sensi degli articoli 18 e 19 del codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 febbraio 2007, n. 44;

Vista la delibera n. 288/07/CONS del 6 giugno 2007, recante «Consultazione pubblica sull'identificazione ed analisi dei mercati della terminazione internazionale verso singole direttrici, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 giugno 2007, n. 142;

Vista la delibera n. 289/07/CONS del 6 giugno 2007, recante «Proroga dei termini del procedimento istruttorio di cui alla delibera n. 588/06/CONS relativo alla identificazione ed analisi dei mercati della terminazione internazionale verso singole direttrici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2007, n. 141;

Valutata la necessità di sostituire il responsabile del procedimento di cui alla delibera 37/07/CONS del 25 gennaio 2007, dottoressa Federica Alfano della Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti, in astensione obbligatoria ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 151 del 2001;

Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento;

Delibera:

Art. 1.

Sostituzione del responsabile del procedimento

1. La responsabilità del procedimento istruttorio, di cui alla delibera 588/06/CONS, già modificata con delibera 37/07/CONS, è assegnata alla dottoressa Sara Mastrovita della Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti.

2. Restano salve tutte le altre disposizioni della delibera n. 588/06/CONS e successive modifiche.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 11 luglio 2007

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: NAPOLI - SAVARESE

07A06983

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 11 luglio 2007.

Garanzie nelle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione. (Determinazione n. 6/2007).

IL CONSIGLIO

CONSIDERATO IN FATTO

L'Ordine degli ingegneri della provincia di Alessandria ha richiesto un parere a questa Autorità in ordine ad una procedura di gara indetta dalla medesima provincia per l'affidamento di incarichi di progettazione; nel relativo bando è richiesta, ai professionisti concorrenti, la presentazione di una cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (di seguito Codice) e di una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del medesimo decreto legislativo.

A parere dell'Ordine tali richieste sarebbero contrarie alle disposizioni del codice che, all'art. 111, recepisce il previgente art. 30, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che disciplina compiutamente le garanzie del progettista, mentre gli articoli 75 e 113 si riferireb-

bero alle garanzie degli esecutori di lavori pubblici oppure di contratti di forniture o servizi, diversi da quelli di ingegneria attinenti ai lavori pubblici, disciplinati unicamente dal suddetto art. 111.

La provincia di Alessandria ha invece evidenziato che l'art. 91 del codice, che disciplina gli affidamenti dei servizi di ingegneria, fa rinvio esplicito alla Parte II, Titoli I e II del codice, che comprendono anche gli articoli 75 e 113 relativi rispettivamente alla cauzione provvisoria ed a quella definitiva; non sussistono in tali disposizioni deroghe espresse per gli affidamenti di incarichi tecnici, né si rinvengono incompatibilità tra dette cauzioni e la polizza di responsabilità civile del progettista, in quanto garanzie operanti in riferimento a rischi diversi: a tutela dalla mancata stipula del contratto è posta la cauzione provvisoria; a tutela da inadempienze o negligenze o mancata consegna degli elaborati è posta la cauzione definitiva; per errori o omissioni nella progettazione, emergenti dopo la consegna del progetto, è posta la polizza professionale.

Stante il rilievo della questione ed il coinvolgimento di numerosi interessi di settore, l'Autorità ha convocato in audizione, in data 9 maggio 2007, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture, del Consiglio nazionale degli ingegneri, dell'Associazione nazionale comuni italiani e dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Alessandria.

Sulla base delle considerazioni svolte in tale sede ed al fine di dirimere l'illustrato contrasto interpretativo sull'argomento, l'Autorità ritiene necessario emanare il presente atto a carattere generale.

RITENUTO IN DIRITTO.

In via preliminare sembra opportuno richiamare le disposizioni del codice in materia di garanzie, precisando nel contempo che la disciplina dettata dalla legge n. 109/1994, e successive modificazioni è stata estesa anche agli appalti di servizi e forniture.

Invero, nel predetto decreto legislativo la disciplina delle garanzie è contenuta in una serie di disposizioni ed in particolare negli articoli 75 (cauzione provvisoria), art. 113 (cauzione definitiva), art. 111 (garanzie dei progettisti), art. 129 (garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici), art. 253, comma 19 (disposizioni transitorie in materia di garanzie).

Ai sensi del citato art. 75 l'offerta, al momento della sua presentazione, deve essere corredata da una garanzia pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, con le modalità ivi previste, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, da svincolare automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113, qualora l'offerente risulti affidatario; a norma di tale ultima disposizione, che disciplina altresì le modalità di costituzione della garanzia, questa copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

A norma del successivo art. 129, inoltre, all'esecutore dei lavori è richiesta, in aggiunta alle garanzie sopra indicate, una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (salvo quelli derivanti da erronea o insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore).

Si richiama, infine, l'art. 111 del decreto legislativo n. 163/2006, ai sensi del quale nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara ovvero del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le eventuali varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera *e)*, resesi necessarie in corso di esecuzione. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

Dall'illustrato quadro normativo emerge, quindi, una disciplina delle garanzie piuttosto frammentaria, in quanto contenuta in diverse disposizioni, sì da lasciare spazio a dubbi interpretativi in ordine all'estensione delle garanzie provvisoria e definitiva ai progettisti.

E ciò soprattutto con riferimento a quanto statuito dall'art. 91, comma 1, del codice ai sensi del quale «per l'affidamento di incarichi di progettazione di cui all'art. 90 di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste».

Da tale disposizione sembrerebbe derivare l'estensione delle garanzie previste dai citati articoli 75 e 113 contemplate proprio nella parte II, Titolo I del codice anche alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione, con il conseguente obbligo per i progettisti di corredare la propria offerta con la garanzia provvisoria e definitiva, in aggiunta a quella contemplata nell'art. 111 del codice.

Al riguardo tuttavia occorre considerare le differenti finalità perseguite con le diverse forme di garanzia sopra richiamate.

La cauzione provvisoria è richiesta come garanzia della serietà dell'offerta presentata dai partecipanti, con la funzione di garantire la sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario; l'efficacia della stessa è limitata fino alla stipula del contratto, posto che da tale momento opera la garanzia definitiva di cui all'art. 113, posta a tutela dell'amministrazione per i pregiudizi derivanti dall'eventuale violazione degli obblighi contrattuali.

Garanzie, quindi, caratterizzate da una sostanziale correlazione e continuità operativa, tanto che la prima viene svincolata alla stipula del contratto ed escussa automaticamente in caso di mancata sottoscrizione dello stesso (art. 113, comma 4, codice).

Occorre quindi stabilire se simili garanzie siano compatibili con la disciplina degli incarichi di progettazione o se invece siano riferite esclusivamente agli esecutori.

Invero, dall'esame del quadro normativo di settore appare con chiarezza che il Legislatore ha voluto disciplinare in maniera separata le garanzie che devono essere presentate dall'esecutore rispetto a quelle dei progettisti, con ciò riproponendo (con adattamenti) l'originaria impostazione dell'art. 30 della previgente legge n. 109/1994, e successive modificazioni.

È quanto può desumersi dalla disciplina contenuta nel codice che distingue l'art. 111, dedicato esclusivamente alle garanzie dei progettisti, dagli articoli 75 e 113 riferiti invece agli esecutori.

Una tale impostazione testimonia la volontà di dettare una disciplina speciale ed esaustiva per i professionisti, per i quali si ritiene operare la sola polizza di responsabilità civile dei progettisti.

Infatti, riguardo a tale garanzia anche in considerazione delle caratteristiche della prestazione richiesta ai progettisti, ovvero un'opera intellettuale, remunerata a tariffa e a consuntivo il Legislatore ha specificato nell'art. 111 del codice che tale garanzia copre i rischi derivanti dall'attività tecnico-professionale, ovvero le nuove spese di progettazione e i maggiori costi per varianti dovute a errori o omissioni progettuali.

Tale disposizione va inoltre coordinata con gli articoli 105 (progettista esterno) e 106 (progettista interno) del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 che, come noto, continua a trovare applicazione per quanto compatibile con le norme del codice in attesa dell'emanazione del nuovo regolamento attuativo.

Ebbene, ai sensi della predetta disciplina regolamentare, per maggior costo deve intendersi la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essa avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni; mentre per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure di cui alla legge ed al regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato.

Tali disposizioni stabiliscono inoltre che il progettista incaricato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La relativa polizza sarà poi emessa al momento dell'approvazione del progetto.

Ratio delle disposizioni sopra riportate è dunque quella di tutelare la stazione appaltante, a far data dall'approvazione degli elaborati progettuali e per tutta la durata dei lavori, sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio dai rischi derivanti da eventuali ulteriori oneri di progettazione nelle circostanze illustrate.

Come si vede, dunque, sussiste per gli affidamenti di incarichi tecnici una specifica disciplina delle relative garanzie che, coprendo i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale, porta ad escludere l'applicazione delle ulteriori garanzie previste negli articoli 75 e 113 del codice.

La polizza contemplata dal citato art. 111, deve cioè intendersi come esclusiva ed omnicomprensiva; in tal senso, il rinvio alla Parte II, Titolo I e II del codice, per gli affidamenti di incarichi tecnici di importo superiore ai 100.000 euro, contenuto nell'art. 91, comma 1, deve intendersi come riferito alle sole parti del decreto legislativo n. 163/2006 compatibili con la disciplina relativa a tali incarichi e non, invece, come rinvio tout court alle suddette disposizioni del codice.

Una simile considerazione sembra, altresì, avvalorata dalle disposizioni dell'art. 129 del codice, ai sensi del quale «fermo restando quanto disposto dall'art. 75 e dall'art. 113, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione». Il chiaro riferimento agli articoli 75 e 113 ai soli esecutori e l'esclusione dalla polizza ivi disciplinata della copertura dei danni derivanti dalla erronea o insufficiente progettazione questi ultimi coperti dalla polizza ex art. 111 del decreto legislativo n. 163/2006 sembrano confermare l'intento del legislatore di sepa-

rare le due discipline e la conseguente impossibilità di estendere ed applicare al progettista le garanzie riferite al solo esecutore.

Si ribadisce, infatti, che ai sensi dell'art. 111 del codice ed in ragione della illustrata specificità delle prestazioni professionali dei progettisti, la polizza di responsabilità civile ivi disciplinata copre (tutti) i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio come sopra indicati.

Una garanzia, quindi, omnicomprensiva cui è connesso, peraltro, in caso di mancata presentazione della stessa, l'esonero per le amministrazioni medesime dal pagamento della parcella professionale.

Le considerazioni sopra illustrate inducono quindi a ritenere la richiesta di ulteriori garanzie al progettista rispetto alla polizza di responsabilità civile non solo un duplicato di garanzie a favore dell'Amministrazione, ma anche una violazione dell'illustrata *ratio* normativa tesa a distinguere, in ragione delle differenti finalità, le relative discipline.

A ciò si aggiunga un aspetto non meno rilevante della questione.

La richiesta al progettista delle predette ulteriori garanzie sostanzierebbe un onere economico aggiuntivo a carico dello stesso, con aggravamento degli adempimenti di accesso alla gara, sì da minare l'effettivo svolgimento della concorrenza in tale settore, soprattutto con riferimento ai giovani professionisti.

Si produrrebbe, infatti, un aggravio a carico degli stessi, non supportato da espressi riferimenti normativi e con il risultato, peraltro, di determinare un trattamento di sfavore nei confronti dei progettisti rispetto agli esecutori, in quanto destinatari di oneri maggiori rispetto a questi ultimi.

Del resto, come considerazione conclusiva, può evidenziarsi che quest'ultima disposizione riproduce, con adattamenti, l'art. 30, comma 5, della previgente legge n. 109/1994, e successive modificazioni, con ciò confermando la pregressa *ratio* normativa in ordine alla omnicomprensività della garanzia ivi contemplata.

Circostanza, questa, che consente di richiamare l'orientamento espresso dall'Autorità sull'argomento in vigenza della legge n. 109/1994, e successive modificazioni.

Si evidenzia al riguardo, in particolare, la deliberazione n. 51 del 31 marzo 2004, nella quale è stato sottolineato come l'art. 30 della predetta legge disciplini organicamente il sistema delle garanzie negli appalti di lavori pubblici e negli affidamenti di incarichi tecnici di progettazione e che, pertanto, la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva dovessero essere richieste esclusivamente negli appalti per l'esecuzione di lavori, con esclusiva richiesta, negli affidamenti degli incarichi tecnici, della sola polizza di cui all'art. 30, comma 5, della legge quadro, determinandosi in caso contrario un aggravamento degli oneri di accesso alla gara di appalto a carico del progettista, con possibili effetti limitativi della concorrenza.

Peraltro, l'avviso espresso dall'Autorità ha trovato conferma nella più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato sez. V, 13 marzo 2007 n. 1231) che, seppure riferita al previgente quadro normativo, la cui *ratio* si ripete è stata confermata nel decreto legislativo n. 163/2006, può ritenersi estensibile al vigente ordinamento.

Ebbene, in merito può osservarsi come il giudice amministrativo, sulla base delle medesime motivazioni espresse dall'Autorità, ha confermato la natura esclusiva della polizza già prevista nell'art. 30, comma 5, della legge n. 109/1994, ritenendo la richiesta delle ulteriori cauzioni un onere aggiuntivo a carico del progettista, in contrasto con il principio di non aggravamento del procedimento. In sostanza, secondo il giudice amministrativo, le stazioni appaltanti sono già tutelate dalla predetta polizza rispetto agli inadempimenti dei progettisti.

Alla luce di tutto quanto sopra e stante il tenore dell'art. 111 del decreto legislativo n. 163/2006, che non ha mutato nella sostanza la disciplina delle garanzie del progettista, già contemplata all'art. 30, comma 5, della legge n. 109/1994, l'interpretazione fornita dall'Autorità in ordine all'esclusività della polizza ivi contemplata in capo al progettista può ritenersi ancora attuale e, come tale, riferibile anche alla predetta disposizione del codice.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

Ritiene che:

la polizza per responsabilità civile disciplinata dall'art. 111 del decreto legislativo n. 163/2006 riveste carattere esclusivo nelle procedure per l'affidamento di incarichi di progettazione;

le stazioni appaltanti non possono richiedere ai progettisti garanzie aggiuntive o difformi da quelle previste e disciplinate dal predetto art. 111 del medesimo decreto legislativo.

Roma, 11 luglio 2007

Il presidente relatore: GIAMPAOLINO

07A07036

CIRCOLARI

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 5 luglio 2007, n. **CNIPA/CR/53.**

Valutazione preventiva sugli ordinativi di acquisizione di apparecchiature serventi nell'ambito di Convenzione stipulate con Consip s.p.a. da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, al fine di evitare la proliferazione delle apparecchiature e razionalizzare la spesa pubblica per l'informatica.

Alle pubbliche amministrazioni e agli enti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 39 e ai responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni e degli enti anzidetti, nonché per conoscenza:

Al Consiglio di Stato

All'Avvocatura generale dello Stato

Alla Corte dei conti

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Al Dipartimento della funzione pubblica

Al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie

All'Autorità garante per la concorrenza e il mercato

All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Al Garante per la protezione dei dati personali

Alla Ragioneria generale dello Stato

Premessa.

L'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, n. 157, di attuazione dell'art. 1, commi 192-195 della legge 30 dicembre 2005, n. 311, assegna al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (nel seguito «CNIPA») il compito di svolgere funzioni di impulso e di coordinamento degli interventi di razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche e di comunicazioni delle amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

In ottemperanza a tale disposizione, il CNIPA ha predisposto un programma che comprende, tra l'altro, un'iniziativa specifica per migliorare l'efficienza operativa delle sale server e dei centri di calcolo della pubblica amministrazione e, al tempo stesso, contenere la spesa per la loro gestione. L'iniziativa prevede che il CNIPA:

effettui una rilevazione della situazione attuale delle infrastrutture di calcolo della pubblica amministrazione;

definisca un modello generale di razionalizzazione delle infrastrutture, che affronti in maniera congiunta aspetti tecnologici e organizzativi, da utilizzare per progettare e valutare interventi specifici;

individui appositi interventi prioritari;

progetti e attui detti interventi prioritari, in collaborazione con le amministrazioni interessate.

Il CNIPA ha effettuato nel corso del 2006 una rilevazione della situazione dei centri di calcolo della pubblica amministrazione centrale. Da tale rilevazione è emersa la notevole numerosità e frammentazione dei centri di calcolo delle pubbliche amministrazioni centrali sull'intero territorio nazionale, che ne riducono in molti casi l'efficienza operativa, impediscono di conseguire adeguate economie di scala nella gestione delle strutture, pregiudicano l'interoperabilità, la sicurezza e la qualità del servizio reso.

Nel corso della prima metà del 2007 il CNIPA ha quindi definito, sulla base dei dati rilevati, un modello generale di razionalizzazione, da utilizzare per valutare la fattibilità e la redditività dei possibili interventi, individuare le soluzioni tecnico-organizzative più opportune per ogni caso specifico e impostare il piano di realizzazione degli interventi selezionati.

In collaborazione con le amministrazioni interessate, il CNIPA sta quindi ora avviando una valutazione delle possibili soluzioni di razionalizzazione applicabili ai loro centri di calcolo, per definire le priorità di intervento e impostare i piani di realizzazione dei progetti a maggiore redditività e potenzialità in termini di benefici conseguibili.

Il CNIPA ritiene inoltre necessario effettuare una costante attività di vigilanza per evitare che continui la proliferazione delle apparecchiature di calcolo e la frammentazione e la dispersione delle risorse elaborative della pubblica amministrazione e ha pertanto l'esigenza di disporre di informazioni costantemente aggiornate sulle dotazioni dei CED e delle sale server delle amministrazioni pubbliche.

Le informazioni di cui trattasi sono disponibili per il CNIPA nei casi in cui le amministrazioni acquisiscono le forniture, dopo aver preventivamente ottenuto il parere tecnico-economico di cui all'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Quando, invece, le amministrazioni effettuano gli acquisti nell'ambito di una convenzione stipulata con Consip s.p.a., la possibilità di vigilare per evitare una ulteriore riduzione dell'efficienza operativa della spesa per l'informatica viene meno.

Acquisti da sottoporre a valutazione.

Tutto ciò premesso, si ritiene necessario che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, qualora intendano aderire a una convenzione stipulata con Consip s.p.a. attraverso l'emissione di un ordine di acquisto di apparecchiature «server», sottopongano tale intenzione preventivamente al CNIPA, per ottenere una valutazione, non vincolante, sull'opportunità di procedere all'acquisizione.

La richiesta di valutazione va effettuata a prescindere dal limite di valore dell'acquisto.

Amministrazioni tenute alla richiesta di valutazione.

Sono tenute alla richiesta di valutazione sull'ordinativo di acquisto di apparecchiature server le Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici nazionali. Devono intendersi ricompresi tra gli enti destinatari della presente circolare anche i soggetti nei confronti dei quali le amministrazioni suddette esercitano un controllo analogo a quello effettuato in ordine ai propri servizi interni e che realizzino per l'amministrazione controllante, o per conto della medesima, la parte più rilevante della propria attività. Si fa riferimento ai c.d. «affidamenti in house», in cui amministrazioni pubbliche affidano in via diretta attività proprie a organismi, o società, dei quali detengono il controllo, alla stregua di quanto avviene nei confronti delle proprie articolazioni organizzative. Nell'ipotesi in esame, il CNIPA si riserva di acquisire l'avviso dell'amministrazione controllante o dell'amministrazione nell'interesse della quale è svolta la specifica attività. Ai soggetti da ultimo indicati, la presente circolare si applica limitatamente ai casi nei quali gli stessi esercitano attività loro affidate dalle amministrazioni in forma diretta.

Presentazione della richiesta di valutazione e documentazione da produrre.

La richiesta di valutazione deve essere trasmessa al CNIPA - Area indirizzo, supporto e verifica PAC a cura dell'amministrazione competente, prima dell'emissione dell'ordinativo di acquisto.

Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. tipologia e quantità di apparecchiature e degli eventuali ulteriori componenti previsti in opzione dalla medesima Convenzione - che l'amministrazione ritiene di acquisire attraverso la convenzione;

2. motivazioni dell'acquisizione, e, in particolare, indicazione dei ruoli che saranno svolti dalle apparecchiature da acquisire nell'ambito dell'architettura tecnologica dell'acquirente e gli eventuali processi applicativi che supportano;

3. collocazione fisica prevista per le apparecchiature da acquisire (in quale sala server o CED saranno installate e quale ruolo svolge tale CED nel contesto organizzativo e tecnologico generale dell'amministrazione);

4. dotazione informatica della sala server o del CED dove saranno installate le apparecchiature;

5. situazione logistica e impiantistica attuale della sala server o del CED dove saranno installate le apparecchiature, ed eventuali modifiche da apportare a tale situazione per ospitare le apparecchiature da acquisire;

6. numero di addetti interni e numero di addetti esterni (in termini di Full Time Equivalent - FTE) utilizzati attualmente per la gestione della sala server o CED dove saranno installate le apparecchiature; le eventuali modifiche organizzative e/o acquisizione di ulteriore personale e/o di servizi di conduzione (in tal caso occorre quantificare le risorse aggiuntive necessarie e il loro costo stimato);

7. informazioni relative a eventuali evoluzioni previste a breve-medio termine per gli aspetti di cui ai precedenti punti 3, 4, 5 e 6;

8. informazioni di massima circa le altre sale server e CED di cui dispone l'amministrazione, ovvero di contratti di outsourcing in essere.

Modalità di trasmissione della richiesta di valutazione.

La richiesta di valutazione - e la relativa documentazione a corredo - da inviare al CNIPA in forma telematica, devono essere sottoscritte con firma digitale dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati dell'amministrazione richiedente, utilizzando i sistemi di validazione temporale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, recante: «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici» (quali, ad esempio, il protocollo informatico, la posta elettronica certificata, la marca temporale).

Tutta la documentazione deve pervenire anche in formato liberamente rielaborabile.

Effettuazione della valutazione.

Il CNIPA effettua la valutazione di cui sopra in base ai risultati di una istruttoria che verificherà la congruenza dell'iniziativa dell'amministrazione rispetto ai criteri generali di razionalizzazione della spesa per la gestione delle sale calcolo della pubblica amministrazione e di miglioramento dell'efficienza operativa dell'informatica pubblica, anche in relazione ad iniziative di carattere più generale in corso o in programma a cura del CNIPA stesso e/o di altre amministrazioni diverse da quella che intende effettuare l'acquisto.

Dell'avvenuta valutazione verrà data notizia all'amministrazione richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Qualora risulti necessario un supplemento istruttorio - da svolgersi anche con la personale audizione del responsabile per i sistemi informativi automatizzati dell'amministrazione richiedente o di altri soggetti ritenuti in grado di fornire elementi utili - il CNIPA invia, entro il termine di trenta giorni dal momento della richiesta di valutazione, una comunicazione interlocutoria, che fissa i nuovi termini della procedura di valutazione, comunque non superiori a trenta giorni dalla data di trasmissione della comunicazione interlocutoria stessa. Al termine del supplemento istruttorio di cui sopra, il CNIPA darà notizia dell'avvenuta valutazione all'amministrazione richiedente.

Modalità di trasmissione della valutazione.

Le amministrazioni riceveranno la relativa valutazione in formato elettronico alla casella di posta elettronica indicata al momento della richiesta di valutazione.

Roma, 5 luglio 2007

Il presidente: ZOFFOLI

07A07018

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 luglio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3651
Yen	162,12
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	28,027
Corona danese	7,4408
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67200
Fiorino ungherese	251,91
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6968
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8039
Nuovo leu romeno	3,1699
Corona svedese	9,2272
Corona slovacca	33,503
Franco svizzero	1,6525
Corona islandese	84,36
Corona norvegese	8,0400
Kuna croata	7,2898
Rublo russo	34,9160
Nuova lira turca	1,7916
Dollaro australiano	1,5839
Dollaro canadese	1,4456
Yuan cinese	10,3233
Dollaro di Hong Kong	10,6792
Rupia indonesiana	12552,09
Won sudcoreano	1258,28
Ringgit malese	4,7219
Dollaro neozelandese	1,7568
Peso filippino	62,249
Dollaro di Singapore	2,0658
Baht tailandese	40,650
Rand sudafricano	9,6864

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A07060

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Moscato di Noto naturale» o «Moscato di Noto».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda inoltrata dalle organizzazioni di categoria della provincia di Siracusa: Confederazione italiana agricoltori, Federazione provinciale coltivatori diretti, Unione provinciale agricoltori, unitamente al Consorzio di tutela vini DOC e loro e Moscato di Noto, con nota del 7 novembre 2006, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino a denominazione di origine controllata «Moscato di Noto naturale» o «Moscato di Noto» ;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Noto (Siracusa) il 12 luglio 2007, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 19 luglio 2007, presente il funzionario della regione Siciliana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «NOTO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Noto» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Moscato di Noto»;

«Moscato di Noto» Liquoroso;

«Moscato Passito di Noto» o «Passito di Noto»;

«Noto» rosso;

«Noto» Nero d'Avola.

Art. 2.

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale, rispettivamente per le varie tipologie, la seguente composizione ampelografica:

«Moscato di Noto», «Moscato di Noto» Liquoroso, «Moscato Passito di Noto» o «Passito di Noto»: interamente dal vitigno Moscato bianco;

«Noto» rosso;

Nero d'Avola: minimo il 65%.

Per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana;

«Noto» Nero d'Avola;

Nero d'Avola, minimo l'85%.

Per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione siciliana;

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 comprende tutto il territorio dei comuni di Noto, Rosolini, Pachino e Avola.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Le forme di allevamento, i sesti di impianto e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare devono essere ad alberello o a controspalliera con una densità minima di 4.000 piante per ettaro per le tipologie rosse e 3.500 per ll Moscato.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere i seguenti:

Tipologia	Produzione uva t/ha	Titolo alcol volum nat min % vol
«Moscato di Noto»	12,5	11
«Moscato di Noto» Liquoroso	12,5	13
«Moscato Passito di Noto» o «Passito di Noto»	12,5	12
«Noto» rosso	12	12
«Noto» Nero d'Avola	11	12,5

A detti limiti,anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa di uva per ettaro dovrà essere riportata purché la produzione non superi il 20%. Qualora venga superato anche tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine. Per i vigneti a coltura promiscua la produzione massima per ettaro deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'alcolizzazione dei vini liquorosi e l'eventuale affinamento, devono essere effettuate all'interno del territorio dei comuni compresi nella zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

Per tutte le tipologie è consentito tuttavia che tali operazioni siano effettuate in cantine situate fuori dal territorio della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3 purché all'interno della provincia di Siracusa e all'interno del territorio del comune di Ispica (Ragusa).

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

La tipologia «Moscato Passito di Noto» o «Passito di Noto» deve essere ottenuta con l'appassimento delle uve sulla pianta o dopo la raccolta, con uno dei metodi ammessi dalla vigente normativa.

Per la tipologia «Moscato di Noto» liquoroso la fermentazione si protrae fino ad ottenere una gradazione alcolica minima effettiva di gradi 6,5 dopo di che si può procedere all'aggiunta di alcole da vino e/o acquavite di vino. Il prodotto ottenuto non potrà essere immesso al consumo prima dei cinque mesi a partire da quando è stato alcolizzato.

Le rese massime dell'uva in vino e del vino per ettaro, compresa l'eventuale aggiunta correttiva, comprese altresì le aggiunte occorrenti per l'elaborazione del tipo liquoroso, devono essere le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino	Prod. max vino hl/ha
«Moscato di Noto»	70%	87,5
«Moscato di Noto» Liquoroso	70%	87,5
«Moscato Passito di Noto» o «Passito di Noto»	50%	62,5
«Noto» rosso	70%	84
«Noto» Nero d'Avola	70%	77

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 5%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine.

Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Moscato di Noto»:

colore: dal giallo dorato più o meno intenso all'ambrato;

profumo: caratteristico, fragrante di Moscato;

sapore: aromatico, caratteristico di Moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol di cui almeno 9,5% vol svolto;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

«Moscato di Noto» liquoroso:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

profumo: delicato, fragrante di Moscato;

sapore: dolce, gradevole, caldo, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21% vol di cui almeno 15% vol svolto;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l;

«Moscato Passito di Noto» o «Passito di Noto»:

colore: dal giallo dorato più o meno intenso all'ambrato;

profumo: caratteristico, fragrante di Moscato;

sapore: dolce, aromatico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18% vol di cui almeno 9,5% vol svolto;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 28 g/l.

«Noto» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: franco, intenso;

sapore: sapido, giustamente tannico con retrogusto gradevolmente asciutto, fresco;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l;

«Noto» Nero d'Avola:

colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi violetti o granati;

profumo: franco, intenso;

sapore: sapido, giustamente tannico con retrogusto gradevolmente asciutto,fresco;

titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle I.G.T. dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

In relazione all'eventuale affinamento e/o conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore o percezione di legno.

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», »selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Nell'etichettatura del tipo passito è consentito riportare la menzione «vino ottenuto da uve appassite al sole» se le uve del corrispondente prodotto sono state appassite interamente mediante esposizione al sole.

Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

L'indicazione della categoria merceologica «Vino liquoroso di qualità prodotto in regioni determinate» per il tipo liquoroso, deve essere riportata immediatamente al di sotto della Denominazione.

La menzione «Vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla legge .

Art. 8.

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a litri 1,5 chiusi con i sistemi ammessi dalle norme vigenti, escluso il sistema di chiusura con tappo corona. È ammessa tuttavia la confezione in bottiglia fino a lt. 3,00 esclusivamente in bottiglia bordolese.

Per la sola tipologia «liquoroso» è tuttavia ammesso il confezionamento in recipienti di vetro della capienza massima di 5 litri per un periodo di 5 anni a far data dall'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

07A07033

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glucosamina Solfato Ipso-Pharma»

Estratto determinazione AIC/N n. 1568 del 17 luglio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione N. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GLUCOSAMINA SOLFATO IPSO-PHARMA, nella forma e confezione: «1500 polvere per soluzione orale» 20 bustine.

Titolare A.I.C.: IPSO Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6, 85033 Episcopia (Potenza), Italia, codice fiscale n. 01256840768.

Confezione:

«1500 polvere per soluzione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 036992016 (in base 10), 138X0J (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l., 20089 Quinto Dè Stampi, Rozzano (Milano), via Volturno n. 48 (tutte le fasi).

Composizione: 1 bustina contiene:

Principio attivo: Glucosamina solfato, sodio cloruro 1884 mg, equivalente a Glucosamina solfato mg 1500, Sodio cloruro mg 384.

Eccipienti: Aspartame 2,5 mg; Sorbitolo 2023,5 mg; Acido citrico 25 mg; Macrogol 4000 10 mg; Silice colloidale anidra 5 mg.

Indicazioni terapeutiche: artrosi primarie e secondarie.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

A.I.C. n 036992016 - «1500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine.

Classe: «C»

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione:

A.I.C. n 036992016 - «1500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06892

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glucosamina Solfato Pharmeg»

Estratto determinazione AIC/N n. 1569 del 17 luglio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione N. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GLUCOSAMINA SOLFATO PHARMEG, nella forma e confezione: «1500 polvere per soluzione orale» 20 bustine.

Titolare A.I.C.: Pharmeg S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via dei Giardini, 34, 85033 Episcopia (Potenza), Italia, codice fiscale n. 01572000766.

Confezione:

«1500 polvere per soluzione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 036986014 (in base 10), 138R4Y (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l., 20089 Quinto Dè Stampi, Rozzano (Milano), via Volturno n. 48 (tutte le fasi).

Composizione: 1 bustina contiene:

Principio attivo: Glucosamina solfato, sodio cloruro 1884 mg, equivalente a Glucosamina solfato mg 1500, Sodio cloruro mg 384.

Eccipienti: Aspartame 2,5 mg; Sorbitolo 2023,5 mg; Acido citrico 25 mg; Macrogol 4000 10 mg; Silice colloidale anidra 5 mg.

Indicazioni terapeutiche: artrosi primarie e secondarie.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

A.I.C. n 036986014 - «1500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine.

Classe: «C»

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione:

A.I.C. n 036986014 - «1500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06893

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glucosamina Solfato Epifarma»

Estratto determinazione AIC/N n. 1570 del 17 luglio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione N. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GLUCOSAMINA SOLFATO EPIFARMA, nella forma e confezione: «1500 polvere per soluzione orale» 20 bustine.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6, 85033 Episcopia (Potenza), Italia, codice fiscale n. 01135800769.

Confezione:

«1500 polvere per soluzione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 037076015 (in base 10), 13CH1H (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l., 20089 Quinto Dè Stampi, Rozzano (Milano), via Volturno n. 48 (tutte le fasi).

Composizione: 1 bustina contiene:

Principio attivo: Glucosamina solfato, sodio cloruro 1884 mg, equivalente a Glucosamina solfato mg 1500, Sodio cloruro mg 384.

Eccipienti: Aspartame 2,5 mg; Sorbitolo 2023,5 mg; Acido citrico 25 mg; Macrogol 4000 10 mg; Silice colloidale anidra 5 mg.

Indicazioni terapeutiche: artrosi primarie e secondarie.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

A.I.C. n 037076015 - «1500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine.

Classe: «C»

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione:

A.I.C. n 037076015 - «1500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06894

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Acetilsalicilico Bioprogress»

Estratto determinazione AIC/N n. 1571 del 17 luglio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione N. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ACIDO ACETILSALICILICO BIOPROGRESS, anche nelle forme e confezioni: «100 mg compresse» 30 compresse, «500 mg compresse» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Aurelia, 58, 00165 Roma, Italia, codice fiscale n. 07696270581.

Confezione: «100 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 031276037 (in base 10), 0XUH05 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: quattro anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Consorzio Farmaceutico E Biotecnologico Bioprogreess Società Consortile a r.l., 03012 Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene.

Principio attivo: Acido acetilsalicilico 100 mg.

Eccipienti: Sodio fosfato monobasico 2,5 mg; Silice precipitata 0,2 mg; Saccarosio 9,2 mg; Amido 4,1 mg; Sodio amido glicolato 4 mg; Talco 4 mg.

Confezione: «500 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 031276049 (in base 10), 0XUH0K (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: quattro anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Consorzio Farmaceutico E Biotecnologico Bioprogreess Società Consortile a R.L., 03012 Anagni (Frosinone), Strada Paduni 240 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio attivo: Acido acetilsalicilico 500 mg.

Eccipienti: Sodio fosfato monobasico 12,5 mg; Silice precipitata 1 mg; Saccarosio 46 mg; Amido 20,5 mg; Sodio amido glicolato 20 mg; Talco 20 mg.

Indicazioni terapeutiche: per il dosaggio «100 mg compresse»: Malattia reumatica.

Per il dosaggio «500 mg compresse»: mal di testa e di denti, nevralgie, dolori mestruali, dolori reumatici e muscolari. Terapia sintomatica degli stati febbrili e delle sindromi influenzali e da raffreddamento.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n 031276037 - «100 mg compresse» 30 compresse.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n 031276049 - «500 mg compresse» 20 compresse.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n 031276037 - «100 mg compresse» 30 compresse RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: A.I.C. n 031276049 - «500 mg compresse» 20 compresse - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco.

Adeguamento standard terms.

La denominazione delle confezioni già registrate è modificata come di seguito indicato:

A.I.C. n 031276013 - 3000 compresse 100 mg varia in «100 mg compresse» 3000 compresse;

A.I.C. n 031276025 - 1000 compresse 500 mg varia in «500 mg compresse» 1000 compresse.

Smaltimento scorte.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06895

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diprivan»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1576 del 17 luglio 2007

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in palazzo Volta - via F. Sforza, 20080 - Basiglio - Milano - codice fiscale n. 00735390155.

Medicinale: DIPRIVAN.

Variazione A.I.C.: Modifica stampati su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica del nuovo foglio illustrativo e del nuovo riassunto delle caratteristiche del prodotto relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026114013 - «10 mg/ml emulsione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale da 20 ml;

A.I.C. n. 026114025 - «10 mg/ml emulsione per infusione» 1 flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 026114037 - «10 mg/ml emulsione per infusione» 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 026114049 - «10 mg/ml emulsione per infusione» 1 siringa preriempita da 20 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026114052 - «10 mg/ml emulsione per infusione» 1 siringa preriempita da 50 ml;

A.I.C. n. 026114064 - «20 mg/ml emulsione per infusione» 1 siringa preriempita da 10 ml (sospesa);

A.I.C. n. 026114076 - «20 mg/ml emulsione per infusione» 1 siringa preriempita da 50 ml;

A.I.C. n. 026114088 - «20 mg/ml emulsione per infusione» 1 flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 026114090 - «10 mg/ ml emulsione per infusione» 5 flaconi 20 ml.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino al centoventesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni "«10mg/ml emulsione per infusione» 1 siringa preriempita da 20 ml" (A.I.C. n. 026114049), «20 mg/ml emulsione per infusione» 1 siringa preriempita da 10 ml» (A.I.C. n. 026114064), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

07A06896

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bisolvon»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1596 del 17 luglio 2007

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Reggello - Firenze, loc. Prulli n. 103/C cap. 50066 - codice fiscale n. 00421210485.

Medicinale: BISOLVON

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 021004041 - «4 mg/5 ml sciroppo» flacone 250 ml;

a: A.I.C. n. 021004041 - «4 mg/5 ml sciroppo» flacone 250 ml gusto ciliegio-cioccolata.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A06897

Nuova indicazione terapeutica relativa al medicinale per uso umano «Xeloda»

Si comunica che la Commissione tecnico-scientifica nella seduta dell'8/9 maggio 2007 ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità per la nuova indicazione terapeutica, alle medesime condizioni di prezzo, classificazione e regime di fornitura attualmente in vigore, del medicinale con procedura centralizzata di seguito indicata: XELODA, nuova indicazione terapeutica - Trattamento di prima linea del tumore gastrico avanzato in combinazione con un regime a base di platino.

07A06905

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-178) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 8 0 2 *

€ 1,00